

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 ottobre 2017

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della difesa

DECRETO 2 agosto 2017, n. 144.

Regolamento concernente integrazioni al decreto 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine dell'inclusione dell'emblema e dei segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze Armate. (17G00157).

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 2017.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Brescello. (17A06698).

Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 2017.

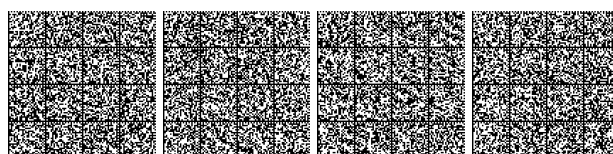
Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Trentola Ducenta. (17A06699). Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 settembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel di Lama e nomina del commissario straordinario. (17A06700). Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 settembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco e nomina del commissario straordinario. (17A06701). Pag. 8



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 4 agosto 2017.

Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. (17A06675). Pag. 9

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 7 agosto 2017.

Modifica del decreto 12 gennaio 2015 in materia di modalità di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento della misura assicurativa del programma nazionale di sviluppo rurale. (17A06674) Pag. 21

DECRETO 5 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della Cinta Senese. (17A06659) Pag. 22

DECRETO 5 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla Bianca di Margherita. (17A06660) Pag. 23

PROVVEDIMENTO 12 settembre 2017.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. (17A06662). Pag. 24

DECRETO 18 settembre 2017.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Marroni del Monfenera» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1132 del 24 novembre 2009. (17A06661). Pag. 25

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 14 settembre 2017.

Nomina del commissario straordinario della «Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma soc. coop. a r.l.». (17A06676) Pag. 28

DECRETO 20 settembre 2017.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria delle società Cons.e.p. - Consorzio per l'edilizia prefabbricata e CO.SA.PA. società consortile a r.l. (17A06677). Pag. 29

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 4 agosto 2017.

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, a favore dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. (17A06673). Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 25 settembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Pregabalin Zentiva K.S.», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1621/2017). (17A06697). Pag. 32

DETERMINA 25 settembre 2017.

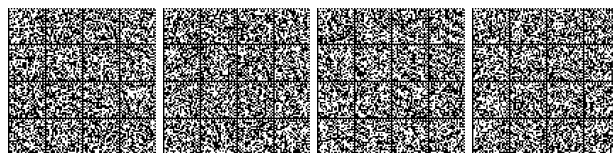
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansoprazolo EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1622/2017). (17A06696). Pag. 34

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Rettifica della determina AIC n. 105 del 18 luglio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rofixdol Antidolore». (17A06622). Pag. 36

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flurbiprofene EG Laboratori Eurogenerici». (17A06691). Pag. 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lixbrax» (17A06692) Pag. 37



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edera Labima» (17A06693) Pag. 37

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Librax» (17A06694) Pag. 38

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aglæ» (17A06695) . Pag. 38

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (17A06718) Pag. 39

Ministero dell'interno

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Pizzo. (17A06461) Pag. 39

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Amantea. (17A06599)..... Pag. 39

Nomina di un componente della commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Benevento. (17A06600)..... Pag. 39

Accertamento del fine esclusivo di culto della «Confraternita Maria SS. del Carmine», in Atrani. (17A06702)..... Pag. 39

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia dell'Istituto del Verbo Incarnato, in Segni. (17A06703)..... Pag. 39

**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

Rettifiche al decreto n. 720 del 29 settembre 2017, concernente il bando per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2016/2017. (17A06821)..... Pag. 40

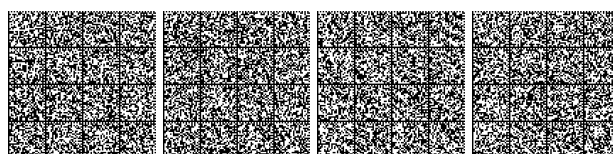
**Ministero
dello sviluppo economico**

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «SIRC Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Firenze. (17A06717). Pag. 40

Fusione per incorporazione in «Nettuno Fiduciaria S.r.l.» di «Helita Fiduciaria S.p.a.», con conseguente decadenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiduciaria e revisione contabile di aziende della «Helita Fiduciaria S.p.a.» e modifica dell'autorizzazione rilasciata alla «Nettuno Fiduciaria S.r.l.» per trasferimento della sede legale da Bologna a Milano. (17A06719)..... Pag. 40

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

Avviso relativo alla nomina della dott.ssa Paola De Micheli a Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (17A06776) Pag. 40





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 agosto 2017, n. 144.

Regolamento concernente integrazioni al decreto 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine dell'inclusione dell'emblema e dei segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze Armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e in particolare gli articoli 124, 125 e 126;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare;

Visto l'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, che demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi dei quali le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno l'uso esclusivo, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, nonché delle specifiche modalità attuative;

Visto l'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che stabilisce la costituzione della società per azioni Difesa Servizi S.p.a. della quale il Ministero della difesa può avvalersi, ai sensi del citato articolo 300, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;

Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

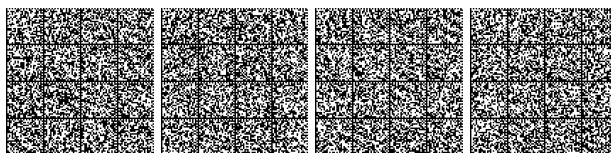
Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico 25 luglio 2012, n. 162, regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Considerata la necessità di ampliare il novero degli emblemi e dei segni distintivi riconosciuti dal citato decreto, allo scopo di garantire i medesimi livelli di tutela anche all'emblema e ai segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze Armate (CUFA), in considerazione del prestigio del patrimonio storico e culturale che il Circolo sottende;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota prot. 24991 del 26 giugno 2017;



ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Integrazioni all'allegato 6
del decreto interministeriale 25 luglio 2012, n. 162*

All'allegato 6 del decreto del Ministro della difesa del 25 luglio 2012, n. 162, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono aggiunti l'emblema e i segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze Armate (CUFA), come di seguito rappresentati e descritti.

Emblema e distintivo del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia

DENOMINAZIONE	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia (C.U.F.A. Emblema)	
Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia (C.U.F.A. distintivo)	

1. Emblema:

a) si presenta di forma circolare con al centro uno scudo sannitico pentagrembiato in decusse dai filetti d'oro:

in capo, di rosso alla granata dell'Esercito, d'oro, infiammata dello stesso;

in angolo destro, d'azzurro, all'ancora della Marina d'oro, con gomene dello stesso attorcigliata;

in angolo sinistro, campo di cielo, all'aquila dell'Aeronautica volante, rivolta, d'oro;

in angolo destro della punta, troncato d'azzurro e di rosso, alla granata dei Carabinieri, attraversante, d'oro, infiammata dello stesso;

in angolo sinistro della punta, troncato d'oro e di verde, alla granata dei Finanziari, contornata da una cornetta d'oro con due fucili sottostanti incrociati, dello stesso, con fiamma d'oro, bombata a nove lingue;

in cuore, la stella a cinque raggi d'argento;

il tutto fondato sulla pianura in tricolore verde, bianco e rosso.

Sotto lo scudo, lista svolazzante, arrotolata ai margini, d'argento, caricata dal motto «VIS UNA», di nero.

Lo scudo è timbrato dalla corona turrata, d'oro, murata di nero, formata da un cerchio, rosso all'interno, con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili).



Le torri hanno foggia rettangolare, munite di barbacane e di dieci merli alla guelfa (quattro dei quali angolari), sono munite di una porta e di una sola finestra e sono riunite da cortine di muro, ogni porzione della cortina finestrata di nero.

Sulla superficie esterna del logo è riportata, in colore nero, la dicitura «Circolo Ufficiali» e «Forze Armate d'Italia» separata da due stelle a cinque raggi.

2. Distintivo:

a) è in metallo smaltato su pendente di cuoio, a forma di scudo sannitico, suddiviso in 5 parti con bordo dorato, filetto d'oro, il primo centrale in alto in campo rosso con la rappresentazione grafica dello stemma dell'Esercito Italiano, il secondo (in senso orario) in campo celeste con la rappresentazione grafica dello stemma dell'Aeronautica Militare, il terzo in campo verde oro con la rappresentazione grafica dello stemma della Guardia di Finanza, il quarto in campo rosso e blu con la rappresentazione grafica dello stemma dell'Arma dei Carabinieri, il quinto in campo blu con la rappresentazione grafica dello stemma della Marina Militare.

Inoltre, presenta la stella a cinque punte al centro delle 5 suddivisioni, e in basso la rappresentazione grafica della Bandiera Italiana;

b) ha le seguenti dimensioni: altezza 37 mm, larghezza 30 mm;

c) è applicato sul taschino sinistro — se presente — della giubba dell'Uniforme ordinaria e di Servizio Invernale (e derivate) nonché sull'Uniforme di Servizio Estiva (e derivate), come disciplinato dai rispettivi regolamenti delle Forze Armate, Comando Generale e Corpi Armati;

d) la simbologia del distintivo approvato viene utilizzata anche per il distintivo da velcro da indossare sull'Uniforme di servizio e combattimento (e derivate). Al riguardo, il distintivo in velcro ha le seguenti caratteristiche:

a) forma a scudo sannitico verde scuro e blu scuro con simboli ricamati in grigio e nero;

b) dimensioni: altezza 70 mm, larghezza 60 mm;

e) il distintivo può essere utilizzato dal personale che presta servizio presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2017

Il Ministro della difesa

PINOTTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

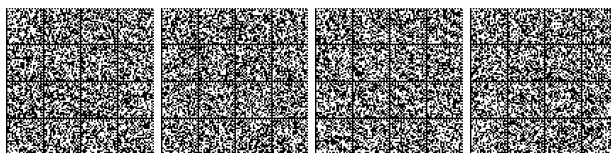
PADOAN

*Il Ministro
dello sviluppo economico*

CALENDA

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017
Difesa, foglio n. 1739



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza):

«Art. 15 (*Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;

d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi.»

— Si riporta il testo degli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale):

«Art. 124 (*Misure correttive e sanzioni civili*). — 1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-

tario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono unicamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.

6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi.

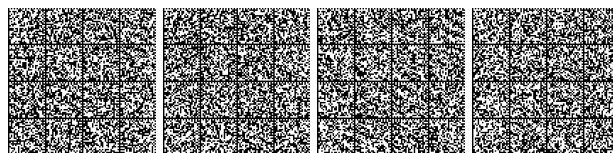
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.»

«Art. 125 (*Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione*). — 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.»

«Art. 126 (*Pubblicazione della sentenza*). — 1. L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in tutto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.»



— Si riporta il testo degli articoli 300 e 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

«Art. 300 (*Diritti di proprietà industriale delle Forze armate*). —

1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all'art. 535, può consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'art. 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.»

«Art. 535 (*Difesa Servizi spa*). — È costituita la società per azioni denominata "Difesa Servizi spa", ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione. Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.

2. La società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della società è stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La società ha a oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale,

connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del "controllo analogo" sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

8. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante.

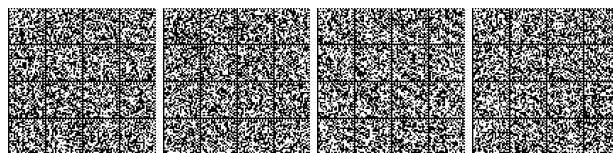
9. La società non può sciogliersi se non per legge.

10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 19 (*Contratti di sponsorizzazione*). — 1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'art. 80.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportu-



ne prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140, supplemento ordinario.

— Il decreto 25 luglio 2012, n. 162 (Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 2012, n. 224, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — (*omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti del decreto 25 luglio 2012, n. 162, si veda nelle note alle premesse.

17G00157

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 2017.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Brescello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Brescello (Reggio Emilia), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Michele Formiglio, dal viceprefetto dott. Antonio Oriolo e dal dirigente di II fascia dell'area I dott.ssa Luciana Lucianò;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2016, con il quale la dott.ssa Luciana Lucianò è stata sostituita dal dott. Giacomo Di Matteo;

Visto il successivo decreto in data 31 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi;

Considerato che il dott. Michele Formiglio non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

Decreta:

Il dott. Massimo Marchesiello — viceprefetto — è nominato componente della commissione straordinaria per

la gestione del comune di Brescello (Reggio Emilia) in sostituzione del dott. Michele Formiglio.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017
n. 1981

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2016, la gestione del comune di Brescello (Reggio Emilia) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Michele Formiglio, dal viceprefetto dott. Antonio Oriolo e dal dirigente di II fascia dell'area I dott.ssa Luciana Lucianò.

Con decreto in data 4 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2016, la dott.ssa Luciana Lucianò è stata sostituita dal dott. Giacomo Di Matteo.

Con successivo decreto in data 31 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi.

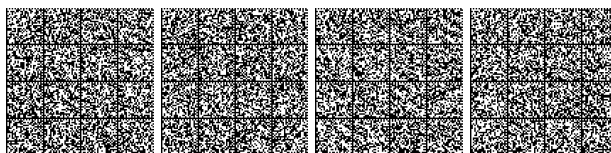
Considerato che il dott. Michele Formiglio non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Massimo Marchesiello quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Brescello (Reggio Emilia), in sostituzione del dott. Michele Formiglio.

Roma, 7 settembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A06698



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 2017.

Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Trentola Ducenta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 maggio 2016, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Trentola Ducenta (Caserta) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Luca Rotondi, dal viceprefetto dott. Roberto Esposito e dal dirigente Area I dott. Pasquale Trocchia;

Visto il proprio decreto, in data 20 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2016, con il quale la dott.ssa Savina Macchiarella, viceprefetto, è stata nominata componente della commissione straordinaria, in sostituzione del dott. Roberto Esposito;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Trentola Ducenta (Caserta), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017
n. 1980

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 2016, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2016, la gestione del Comune di Trentola Ducenta (Caserta) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente pur operando in un contesto gestionale connotato dalla disapplicazione dei principi di buon andamento e imparzialità delle finalità pubbliche e in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Caserta nella relazione del 4 agosto 2017, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, l'avviata attività di riorganizzazione e risanamento dell'ente locale non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica del 4 agosto 2017, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Nord, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Uno dei primi ambiti di intervento della commissione straordinaria è stato quello della riorganizzazione dell'apparato burocratico dell'ente, al fine di assicurare una maggiore efficienza dell'amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità. È stato infatti avviato, avvalendosi anche del supporto di alcune unità di personale assegnate ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un articolato processo di riassetto organizzativo che ha interessato prioritariamente l'area tecnica, ove si è provveduto alla suddivisione dell'ufficio in due settori: urbanistica e lavori pubblici.

Con riferimento al settore urbanistica la commissione ha avviato una capillare attività di controllo e di verifica al fine di incidere sul dilagante fenomeno dell'abusivismo. A tal fine è stato nominato un nuovo responsabile dell'ufficio ed è stato costituito un gruppo operativo antiabusivismo che, tramite accessi ispettivi, ha fatto emergere numerosi illeciti edilizi con la conseguente adozione di numerose ordinanze di demolizione.

Sono peraltro in corso le procedure di approvazione di una variante al piano urbanistico attuativo, il cui iter è opportuno sia portato a termine dalla commissione straordinaria atteso che la variazione in atto si estende su una rilevante superficie e interessa un importante insediamento abitativo.

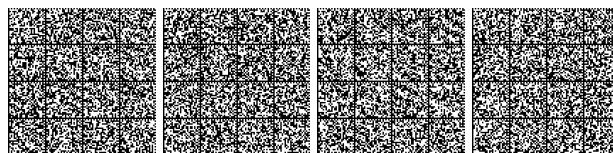
Nel settore dei lavori pubblici, la commissione straordinaria ha dato avvio ad una complessa attività di indirizzo e controllo, volta a superare il reiterato ricorso all'affidamento diretto e ad introdurre una corretta programmazione di interventi organici con particolare riferimento ai lavori della rete idrica, della pubblica illuminazione e degli edifici scolastici comunali.

Per far fronte alle notevoli carenze gestionali riscontrate nel settore delle attività produttive (S.U.A.P.), la commissione straordinaria ha avviato un sistema di verifica delle autocertificazioni di agibilità dei locali commerciali, la cui prosecuzione, da parte dell'organo straordinario, consentirà il consolidamento del processo in corso.

È stata inoltre avviata la predisposizione degli atti preliminari di studio e di redazione dello Strumento di intervento dell'apparato distributivo (S.I.A.D.) che costituisce un importante atto di programmazione e pianificazione del territorio a fini urbanistico-commerciali, alla cui redazione l'ente era da tempo tenuto, sulla base della normativa regionale.

Nel settore della polizia locale, con la nomina di un nuovo comandante, è stato avviato un complessivo riassetto organizzativo e logistico dell'organico, ciò ha consentito di intensificare il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e degli illeciti nel settore commerciale nonché di potenziare i controlli ambientali e di organizzare servizi di sorveglianza del territorio.

Per quanto riguarda la gestione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata la commissione ha adottato un regolamento che ne disciplina le modalità di affidamento e di utilizzo.



È inoltre in corso di definizione la procedura di modifica della destinazione d'uso di alcuni immobili assegnati al fine di consentire all'ente di elaborare un progetto di ristrutturazione con fondi a carico del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

È altresì in fase di perfezionamento l'affidamento ad una società esterna delle attività di aggiornamento dell'inventario dell'intero patrimonio comunale.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, l'affidamento della gestione del Comune di Trentola Ducenta (Caserta) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A06699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 settembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel di Lama e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel di Lama (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Di Nardo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2017

MATTARELLA

MINNITI, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel di Lama (Ascoli Piceno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 agosto 2017, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Ascoli Piceno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 agosto 2017.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel di Lama (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Di Nardo, in servizio presso la Prefettura di Ascoli Piceno.

Roma, 9 settembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A06700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 settembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Torre del Greco (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 28 luglio 2017, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;



Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Barbato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ciro Borriello.

Il citato amministratore, in data 28 luglio 2017, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il viceprefetto vicario di Napoli per il prefetto temporaneamente assente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 18 agosto 2017.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giacomo Barbato, in servizio presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

Roma, 9 settembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A06701

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 agosto 2017.

Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita con decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il cui art. 3, comma 7, lettera c), prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata, siano adottate linee guida per la redazione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile, tenendo conto dei principi previsti nel decreto medesimo;

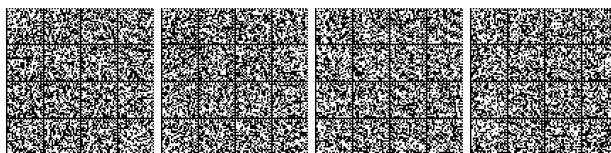
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, e, in particolare, l'art. 22 che istituisce appositi Piani urbani di mobilità, al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità

della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car-pooling e car-sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'art. 1, comma 300, che istituisce l'Osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, e, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera d), che prevede l'adozione di specifiche strategie di intervento nel Bacino padano in materia di inquinamento atmosferico;

Vista la comunicazione COM (2009) 490 del 30 settembre 2009, recante: «Piano d'azione sulla mobilità urbana», che prevede, nell'ambito del programma di azioni a favore della mobilità sostenibile, lo sviluppo da parte



delle autorità locali di Piani di mobilità urbana sostenibili, al fine di garantire una politica volta ad armonizzare trasporti e tutela dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 190, con cui è stato istituito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), dell'Accordo di programma sottoscritto ai sensi del su indicato art. 10, comma 1, lettera d), della legge n. 88 del 2009, il gruppo di lavoro per le linee guida ai fini della redazione dei Piani urbani di mobilità;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2016, n. 194, con cui è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di integrare l'attività istruttoria compiuta in attuazione del su indicato Accordo di programma, definendo in linea tecnico-amministrativa criteri uniformi a livello nazionale per la predisposizione e l'applicazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile;

Visto il Libro bianco pubblicato il 28 marzo 2011 intitolato: «Tabella di marcia per uno spazio europeo unico dei trasporti - Verso un sistema di trasporti competitivo ed economico nelle risorse»;

Tenuto conto dei documenti elaborati dal gruppo di lavoro, di cui al richiamato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 190;

Tenuto conto, altresì, dei documenti elaborati dal gruppo di lavoro di cui al su indicato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2016, n. 194;

Considerato quanto espresso nell'allegato «Connettere l'Italia: strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica» al Documento di economia e finanze 2016 e nell'allegato «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture» al Documento di economia e finanze 2017;

Ritenuto di procedere all'adozione del presente decreto al fine di garantire la piena attuazione del decreto legislativo n. 257 del 2016;

Acquisita l'intesa dalla Conferenza unificata espressa nella seduta del 27 luglio 2017;

Ritenuto di adottare le nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, di cui agli allegati al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, art. 3, comma 7, il presente decreto ha la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata di linee guida per la redazione di Piani urbani di mobilità sostenibile, di seguito PUMS, su tutto il territorio nazionale.

2. In coerenza con quanto definito nell'allegato al Documento di economia e finanze 2017 e fermo restando quanto prescritto all'art. 3, comma 1, le città metropolita-

ne procedono, avvalendosi delle linee guida adottate con il presente decreto, alla definizione dei PUMS al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram.

Art. 2.

Linee guida

1. Le linee guida di cui all'art. 1 sono costituite da:

a) procedura uniforme per la redazione ed approvazione dei PUMS di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto;

b) individuazione delle strategie di riferimento, degli obiettivi macro e specifici e delle azioni che contribuiscono all'attuazione concreta delle strategie, nonché degli indicatori da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi dei PUMS, di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto.

2. Per promuovere una visione unitaria e sistematica dei PUMS, anche in coerenza con gli indirizzi europei al fine di realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile, i relativi macro obiettivi minimi obbligatori, con i relativi indicatori elencati nell'allegato 2, sono monitorati con le modalità di cui all'art. 4, per valutare il grado di contribuzione al raggiungimento progressivo degli obiettivi di politica nazionale.

Art. 3.

Adozione dei PUMS

1. Le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, predispongono ed adottano nuovi PUMS, secondo le linee guida di cui all'art. 1, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono fatti salvi i PUMS già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto che, se necessario, sono aggiornati entro il termine di cui al comma 1.

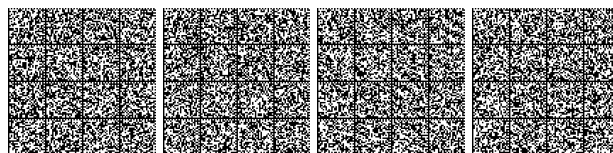
Art. 4.

Aggiornamento e monitoraggio

1. Il PUMS è predisposto su un orizzonte temporale decennale ed è aggiornato con cadenza almeno quinquennale. L'eventuale aggiornamento del piano è comunque valutato nei dodici mesi antecedenti all'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale.

2. I soggetti destinatari, di cui all'art. 3, comma 1, delle linee guida predispongono, altresì, un monitoraggio biennale volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano a costante verifica, tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato 2.

3. I dati relativi al monitoraggio di cui al comma 2 sono inviati all'Osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale che, biennialmente, nell'ambito



della relazione prevista dall'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, informa le Camere in merito allo stato di adozione dei PUMS ed agli effetti dagli stessi prodotti sull'intero territorio nazionale.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti con il compito di monitorarne lo stato di attuazione ed al fine di proporre le eventuali modifiche previste all'art. 6, comma 1.

Art. 5.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede annualmente ad una ricognizione delle risorse eventualmente disponibili sul bilancio statale al fine di verificare la possibilità di proporre l'utilizzo per favorire lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto.

Art. 6.

Modifiche

1. Il presente decreto può essere modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro infrastrutture e trasporti, previo parere della Conferenza unificata.

2. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata, può essere definito un sistema di criteri comuni ed uniformi per l'analisi costi benefici o multicriteri dei PUMS, volto a consentire che i metodi di valutazione quantitativa e qualitativa più appropriati per le diverse realtà territoriali garantiscano risultati omogenei e confrontabili, ai fini di una stima coerente della sostenibilità degli interventi sul territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3538

ALLEGATO I

(art. 2, comma 1, lettera a))

PROCEDURE PER LA REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

Premessa

Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana (preferibilmente riferita all'area della Città metropolitana, laddove definita), proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali.

Il nuovo approccio alla pianificazione strategica della mobilità urbana assume come base di riferimento il documento «Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan» (Linee Guida ELTIS), approvato nel 2014 dalla Direzione generale per la mobilità e i trasporti della Commissione europea ed è in linea con quanto espresso dall'allegato «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture» al Documento di economia e finanza 2017.

1. Inquadramento programmatico

Il PUMS, da inquadrarsi nello scenario pianificatorio regionale e nazionale, deve essere concepito in un'ottica di integrazione e messa a sistema degli strumenti di pianificazione territoriale e trasportistica già esistenti a livello locale, qualora le Amministrazioni ne siano dotate, ponendosi come piano sovraordinato ai piani di settore.

In particolare il PUMS è da intendersi quale strumento di pianificazione della mobilità sovraordinato rispetto a quelli descritti al capitolo 4 delle «Direttive per la Redazione, adozione ed attuazione dei Piani urbani del traffico» redatte dal Ministero dei lavori pubblici, in seguito a quanto disposto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della Strada.

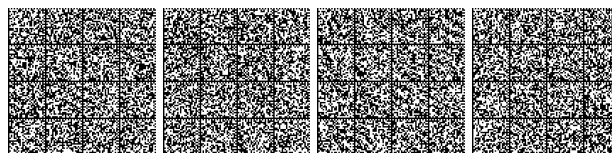
Dal punto di vista gerarchico quindi l'ordine degli strumenti di Pianificazione della mobilità a livello comunale e/o di Città metropolitana sarà la seguente:

1° Piano urbano della mobilità sostenibile;

2° Piano urbano del traffico (PUT).

Il PUMS è nettamente differenziato dal PUT, ma è con esso integrante. Il PUMS è un piano strategico di medio-lungo termine, con il quale si affrontano problemi di mobilità la cui soluzione richiede «investimenti» e quindi risorse finanziarie e tempi tecnici di realizzazione, oltre che la realizzazione di politiche urbane/metropolitane complesse e intersettoriali. Gli obiettivi vengono perseguiti «non a risorse infrastrutturali inalterate». Il PUT, invece, essendo un piano di breve periodo, assume «risorse infrastrutturali inalterate» ed organizza al meglio l'esistente; esso è, quindi, sostanzialmente un piano di gestione. In tale ottica è evidente che dall'analisi delle criticità irrisolvibili con il PUT possano individuarsi le opere previste dal PUMS e che il PUT, una volta realizzate le opere del PUMS, dovrà essere rivisto poiché risulta mutato l'insieme delle infrastrutture disponibili.

Il PUMS potrà prevedere anche interventi in variante a strumenti urbanistici vigenti che saranno oggetto di aggiornamento secondo le procedure di legge. Nel caso in cui le Amministrazioni approvino il PUMS seguendo le procedure di approvazione dei Piani urbanistici/territoriali esso si configura come variante da recepire negli strumenti vigenti.



2. Indicazioni per la redazione ed approvazione del PUMS

La stretta e costruttiva collaborazione in ciascuna Amministrazione tra le strutture competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, trasporti, ambiente, commercio etc. risulta fondamentale per la redazione del PUMS, in quanto gli obiettivi e le azioni che il Piano stesso si prefigura dovranno essere multisettoriali.

Nel processo di redazione di un PUMS giocano inoltre un ruolo fondamentale la condivisione e la partecipazione della cittadinanza e dei portatori di interesse, come meglio specificato successivamente.

Di seguito si indicano i diversi passi procedurali necessari alla redazione ed approvazione del PUMS:

- a) Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro;
- b) Predisposizione del quadro conoscitivo;
- c) Avvio del percorso partecipato;
- d) Definizione degli obiettivi;
- e) Costruzione partecipata dello scenario di Piano;
- f) Valutazione ambientale strategica (VAS);
- g) Adozione del Piano e successiva approvazione;
- h) Monitoraggio.

a) Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro

Tenendo nelle debite considerazioni le dimensioni dell'Amministrazione che procederà alla redazione del PUMS, sarà opportuno che lo stesso venga redatto acquisendo le conoscenze delle diverse discipline che regolano il governo del territorio e, ove ritenuto necessario, dei diversi attori istituzionali coinvolti. Per tale ragione sarà opportuno la collaborazione dei vari uffici e settori interni all'Amministrazione (es. urbanistica, mobilità, ambiente, turismo, polizia municipale, attività economiche, ecc.), ed anche, ove necessario, di tecnici esterni di consolidata esperienza in materia di pianificazione territoriale e dei trasporti, nonché di valutazione ambientale strategica, al fine di costituire un gruppo interdisciplinare di lavoro, capace di individuare le azioni da realizzare con i relativi costi economici e ambientali e di gestire i processi di partecipazione.

Farà parte del gruppo di lavoro il mobility manager di area (introdotto con il decreto interministeriale «Mobilità sostenibile nelle aree urbane» del 27 marzo 1998 e richiamata dalla legge n. 340/2000).

A livello interistituzionale si potrà prevedere il coinvolgimento dei comuni contermini, delle conurbazioni dei comuni ove si svolge un servizio di trasporto pubblico locale, tenendo conto della zonizzazione regionale relativa alla qualità dell'aria.

b) Predisposizione del quadro conoscitivo

Il Quadro conoscitivo rappresenta la fotografia dello stato di fatto dell'area interessata alla redazione del Piano; in tal senso risulta necessario acquisire tutte le informazioni utili per caratterizzare il territorio e individuarne le criticità. È necessario altresì indicare le fonti dei dati utilizzati e l'anno o periodo di riferimento.

Il quadro conoscitivo si sviluppa come segue:

Quadro normativo, pianificatorio e programmatico

1. Livello regionale;
2. Livello sovralocale (piani e programmi di livello generale e di settore);
3. Livello locale (piani e programmi di livello generale e di settore);

Inquadramento territoriale e socio-economico dell'area di Piano

1. Struttura territoriale e insediativa;

2. Caratteristiche e dinamiche demografiche;
3. Imprese e dinamiche occupazionali;
4. Localizzazione di servizi e dei poli di attrazione;

Offerta di reti e servizi di trasporto

1. Rete stradale esistente e gerarchizzazione;
2. Reti e servizi di trasporto pubblico e nodi di interscambio;
3. Rete ciclabile, aree pedonali, Zone 30 e ZTL;
4. Sistema della sosta;
5. Servizi integrativi al trasporto pubblico e mobilità condivisa;
6. Logistica urbana;
7. Sistemi ITS e di informazione, regolamentazione e controllo della circolazione;
8. Politiche della mobilità;

Domanda di mobilità

1. Zonizzazione;
2. Indagini e rilievi sui flussi;
3. Matrici O/D degli spostamenti delle persone e delle merci, articolate nelle diverse modalità e suddivise per fasce orarie di punta e di morbida ed eventuali picchi stagionali;

Interazione tra domanda e offerta di trasporto

1. Livelli di Servizio della rete stradale e flussi di traffico;
2. Livelli di servizio sul TPL e flussi trasportati;
3. Flussi di traffico ciclabile e pedonale;
4. Rappresentazione delle dinamiche della logistica urbana;
5. Indice di utilizzo della sosta;

Criticità e impatti

1. Grado di accessibilità;
2. Congestione della rete stradale;
3. Saturazione dei servizi di TPL;
4. Incidentalità;
5. Impatti ambientali (parco veicolare, qualità dell'aria, inquinamento acustico, consumi energetici).

Punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce

c) Avvio del percorso partecipato

Il percorso partecipato va inquadrato all'interno di regole definite ex-ante e non soggette esse stesse a negoziazione (è necessario che venga definita la procedura di partecipazione al PUMS). Ogni Amministrazione sceglierà l'approccio e le tecniche di percorso partecipato che ritiene più opportune in relazione alle caratteristiche territoriali ed alle risorse disponibili.

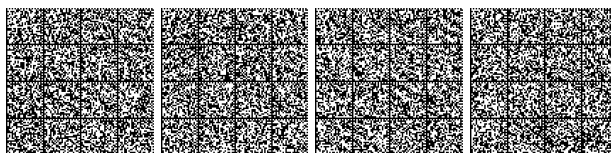
Il percorso partecipato prende avvio con la costruzione del quadro conoscitivo, concorrendo all'individuazione delle criticità evidenziate da cittadini e portatori di interesse, e contribuisce alla successiva definizione degli obiettivi del Piano.

d) Definizione degli obiettivi

Una chiara individuazione degli obiettivi consentirà di delineare le strategie e le azioni propedeutiche alla costruzione partecipata dello scenario di Piano.

All'interno di un PUMS si potrà distinguere, come meglio specificato nell'allegato 2, fra:

macro-obiettivi che rispondono a interessi generali di efficacia ed efficienza del sistema di mobilità e di sostenibilità sociale, economica ed ambientale ai quali verranno associati indicatori di risultato e i relativi valori target da raggiungere entro 10 anni;



obiettivi specifici di livello gerarchico inferiore, funzionali al raggiungimento dei macro-obiettivi.

La gerarchia degli obiettivi permette di riconoscere e proporre strategie del Piano per gli anni di valenza dello stesso (10 anni).

Gli obiettivi perseguiti dal PUMS e la relativa quantificazione (target) dovranno essere monitorati con cadenza biennale per valutare il loro raggiungimento e confermarne l'attualità attraverso gli indicatori necessari di cui all'allegato 2

Il set degli indicatori sarà restituito nei documenti tecnici del Piano.

e) Costruzione partecipata dello scenario di piano (SP)

A partire dal quadro conoscitivo e dall'individuazione degli obiettivi da perseguire, si definiscono, anche attraverso il percorso partecipato, le strategie e le azioni (vedi allegato 2) che costituiscono il punto di partenza per la costruzione degli scenari alternativi di Piano.

I diversi scenari alternativi, costituiti da specifiche azioni e interventi, attuati in uno specifico intervallo temporale, saranno messi a confronto con lo Scenario di riferimento (SR) che si configurerebbe qualora non fossero attuate le strategie del PUMS. In altre parole lo SR è lo scenario che si verifica per la naturale evoluzione (ad esempio demografica) del sistema e per effetto degli interventi realizzati (sul sistema dei trasporti e della mobilità) da altri piani sovraordinati.

Dalla valutazione comparata ex ante degli scenari alternativi, attraverso l'uso degli indicatori di raggiungimento dei macro obiettivi di cui all'allegato 2, si perviene alla individuazione dello Scenario di piano (SP) che include anche gli interventi già programmati dall'Amministrazione e/o presenti in pianificazioni adottate e approvate dalla stessa.

Lo scenario di Piano dovrà prevedere un cronoprogramma degli interventi da attuare a breve termine (es. 5 anni e a lungo termine (10 anni), nonché una stima dei relativi costi di realizzazione e delle possibili coperture finanziarie, evidenziando le risorse disponibili nel bilancio comunale.

All'interno dello scenario di Piano dovrà risultare altresì l'elenco degli interventi prioritari, indicando gli eventuali lotti funzionali.

Per ulteriori indicazioni sullo scenario di Piano si rimanda all'allegato 2, paragrafo 6.

f) Valutazione ambientale strategica (VAS)

Secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e segg. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., i piani ed i programmi strategici, che possano avere un impatto significativo sull'ambiente, devono essere sottoposti alle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Nel caso specifico dei PUMS, considerata la loro tematica e tenuto conto di quanto indicato dal decreto legislativo n. 152/2006, art. 6, è da valutare caso per caso l'assoggettabilità alla procedura di VAS, anche in osservanza delle disposizioni delle leggi regionali, secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 12 del decreto legislativo n. 152/2006.

La VAS accompagnerà tutto il percorso di formazione del Piano fino alla sua approvazione.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla normativa nazionale e regionale sulla VAS.

g) Adozione del Piano e successiva approvazione

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. recante «Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente

all'adozione o approvazione del piano o programma», nonché dalla normativa regionale in materia di VAS, il procedimento consigliato ai fini dell'adozione e dell'approvazione del PUMS è il seguente:

1. adozione del PUMS in Giunta Comunale o metropolitana (nel caso delle Città metropolitane);

2. pubblicazione per 30 giorni del PUMS e raccolta delle eventuali osservazioni;

3. controdeduzioni delle osservazioni e approvazione del PUMS in Consiglio comunale o metropolitano.

Per i territori ricadenti nelle Città metropolitane il PUMS è elaborato dalla Città metropolitana ed approvato dal Consiglio metropolitano.

Le amministrazioni possono altresì scegliere di seguire le procedure di adozione dei piani territoriali/urbanistici previste dalle rispettive legislazioni regionali.

h) Monitoraggio

Nell'ambito della redazione del PUMS e successivamente alla definizione dello scenario di piano, devono essere definite le attività di monitoraggio obbligatorio da avviare a seguito dell'approvazione del PUMS.

A tale scopo si rende opportuna la costruzione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione (vedi allegato 2) che consenta di valutare l'effettivo perseguimento degli obiettivi e l'efficacia e l'efficienza delle azioni e degli interventi individuati nel Piano.

Operativamente il monitoraggio, considerata già avvenuta la raccolta dei dati necessari per la stima degli indicatori ex ante, si potrà sviluppare nelle seguenti fasi:

raccolta dei dati necessari per la stima degli indicatori ex post, da monitorare con cadenza biennale;

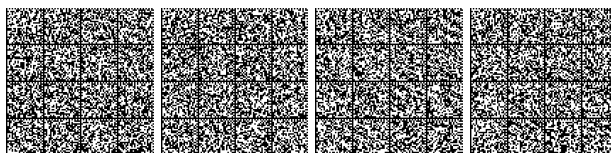
confronto indicatori ex ante ed ex post per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi previsti dal piano;

eventuale riconsiderazione critica degli interventi nel caso in cui il suddetto confronto evidenzia risultati al di sotto delle attese, con conseguente indicazione delle correzioni da apportare agli interventi di Piano (o alle modalità di realizzazione e gestione degli interventi);

eventuale revisione dei target da conseguire.

Il monitoraggio periodico deve produrre un rapporto biennale sullo stato di realizzazione del PUMS e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi e i relativi target fissati.

Il percorso partecipato sarà presente anche nella fase del monitoraggio con lo scopo di verificare il progressivo conseguimento degli obiettivi e di individuare eventuali problemi e criticità che ostacolano la regolare attuazione del Piano.



La struttura di un PUMS: un esempio di indice - tipo

Di seguito si riporta una possibile articolazione dell'indice di un PUMS.

Introduzione

0. Processo di formazione e partecipazione del piano
1. Quadro conoscitivo
 - 1.1 Quadro normativo, pianificatorio e programmatico
 - 1.2 Inquadramento territoriale e socio-economico dell'area di piano
 - 1.3 Offerta di reti e servizi di trasporto
 - 1.4 Domanda di mobilità
 - 1.5 Interazione tra domanda e offerta di trasporto
 - 1.6 Criticità e impatti
 - 1.7 Punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce
2. Definizione degli obiettivi
 - 2.1 Macro-obiettivi e obiettivi specifici
 - 2.2 Target
 - 2.3 Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi
3. Definizione delle strategie delle azioni
 - 3.1 Strategie
 - 3.2 Azioni
4. Costruzione degli scenari
 - 4.1 Orizzonti temporali di riferimento (breve termine e lungo termine)
 - 4.2 Dinamiche demografiche e insediative agli orizzonti di piano
 - 4.2.1 Previsioni demografiche
 - 4.2.2 Previsioni insediative (da strumenti urbanistici)
 - 4.3 Domanda di mobilità agli orizzonti di piano
 - 4.4 Scenario di riferimento [si intende lo scenario che contiene gli interventi previsti e programmati indipendentemente dal PUMS]
 - 4.5 Scenari alternativi di piano
 - 4.5.1 Scenario 1
 - 4.5.2 Scenario 2
 - 4.5.3 Scenario 3
5. Simulazione e valutazione degli scenari [Simulazione e valutazione mediante indicatori di ogni scenario, con riferimento agli orizzonti temporali di Piano]
 - 5.1 Risultati delle simulazioni per ogni scenario
 - 5.2 Valutazione comparata degli scenari mediante indicatori
 - 5.3 Individuazione dello scenario di piano
 - 5.3.1 Interventi a breve termine e lungo termine
 - 5.3.2 Cronoprogramma degli interventi
 - 5.3.3 Interventi prioritari
 - 5.3.4 Stima dei costi di realizzazione
 - 5.3.5 Copertura finanziaria
6. Monitoraggio e valutazione ex post del piano
 - 6.1 Piano di monitoraggio
 - 6.2 Indicatori di monitoraggio

ALLEGATO 2

(art. 2, comma 1, lettera b))

OBIETTIVI, STRATEGIE ED AZIONI DI UN PUMS

1. Premessa

Un Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) deve avere come obiettivi principali il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane e periurbane, mediante sistemi di mobilità e trasporti sostenibili e di alta qualità anche sotto il profilo ambientale economico e sociale, ed il miglioramento della fruibilità dello spazio pubblico.

Secondo l'allegato «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture» al Documento di economia e finanza (DEF) 2017, il PUMS costituisce uno dei tre strumenti amministrativi indispensabili perché ci sia accesso, da parte delle Città metropolitane, ai finanziamenti statali per la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa (sistema ferroviario metropolitano, rete delle metropolitane, tram); gli altri due strumenti consistono in Progetti di fattibilità delle singole infrastrutture, redatte ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, e nel rapporto di coerenza dei progetti presentati con gli obiettivi e le strategie di «Connettere l'Italia: strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica», allegato al DEF 2016.

L'insieme di tutte le liste prioritarie di interventi infrastrutturali prodotte dalle varie aree metropolitane, insieme alla documentazione di piano che attesta il loro impatto positivo, singolo e sinergico, sullo sviluppo della mobilità sostenibile urbana, costituiranno l'input per la successiva fase di valutazione da parte degli organi centrali, in cui verranno definite le opere prioritarie da finanziare e verrà deciso su quali progetti allocare le risorse statali disponibili con un logica di premialità. I progetti saranno valutati in funzione degli obiettivi perseguiti e dei seguenti fattori:

- risultati e qualità delle analisi svolte;
- presenza di un cofinanziamento dalle regioni;
- distribuzione territoriale (nell'ottica di compensazione tra nord e sud).

Le infrastrutture di mobilità proposte nell'ambito di un PUMS devono contribuire a ridurre gli impatti negativi sulla salute ed essere corredate da progetti urbani per aumentare la qualità estetica, funzionale e formale dei luoghi attraversati.

Promuovere la mobilità sostenibile, quindi, significa orientare la mobilità dei residenti e dei city user in modo che questi possano privilegiare gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici ovvero utilizzare mezzi privati a basso impatto ambientale e creare le infrastrutture che consentano il miglior utilizzo delle stesse verso, attraverso e all'interno delle aree urbane e periurbane.

2. Obiettivi

La definizione degli obiettivi del Piano e il monitoraggio del suo stato di attuazione devono basarsi su solide evidenze quantitative.

Come già detto nell'allegato 1 – punto d una chiara individuazione degli obiettivi consentirà di delineare le strategie e le azioni propedeutiche alla costruzione partecipata dello Scenario di Piano.

Per promuovere una visione unitaria e sistematica dei PUMS, anche in coerenza con gli indirizzi europei, al fine di realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile si elencano le 4 aree di interesse ed i relativi macro-obiettivi minimi obbligatori dei PUMS:

A. Efficacia ed efficienza del sistema di mobilità

- A1. Miglioramento del TPL;
- A2. Riequilibrio modale della mobilità;
- A3. Riduzione della congestione;
- A4. Miglioramento dell'accessibilità di persone e merci;
- A5. Miglioramento dell'integrazione tra lo sviluppo del sistema della mobilità e l'assetto e lo sviluppo del territorio (insediamenti residenziali e previsioni urbanistiche di poli attrattori commerciali, culturali, turistici);

A6. Miglioramento della qualità dello spazio stradale ed urbano;

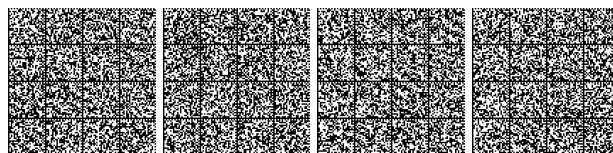
B. Sostenibilità energetica ed ambientale

- B1. Riduzione del consumo di carburanti tradizionali diversi dai combustibili alternativi;
- B2. Miglioramento della qualità dell'aria;
- B3. Riduzione dell'inquinamento acustico;

C. Sicurezza della mobilità stradale

- C1. Riduzione dell'incidentalità stradale;
- C2. Diminuzione sensibile del numero generale degli incidenti con morti e feriti;
- C3. Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti;
- C4. Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini e over 65)

D. Sostenibilità socio-economica



- D1. Miglioramento della inclusione sociale;
- D2. Aumento della soddisfazione della cittadinanza;
- D3. Aumento del tasso di occupazione;
- D4. Riduzione dei costi della mobilità (connessi alla necessità di usare il veicolo privato).

Accanto ai macro-obiettivi minimi obbligatori, si elencano di seguito una serie di obiettivi specifici (indicativi) di ogni realtà urbana. Ciascun Ente può scegliere, per il proprio PUMS, quello più adatto alle proprie caratteristiche, salvo poi monitorarne il raggiungimento secondo gli indicatori previsti:

- a) migliorare l'attrattività del trasporto collettivo;
- b) migliorare l'attrattività del trasporto condiviso;
- c) migliorare le performance economiche del TPL;
- d) migliorare l'attrattività del trasporto ciclopedonale;
- e) ridurre la congestione stradale;
- f) promuovere l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante;
- g) ridurre la sosta irregolare;
- h) efficientare la logistica urbana;
- i) migliorare le performance energetiche ed ambientali del parco veicolare passeggeri e merci;
- j) garantire l'accessibilità alle persone con mobilità ridotta;
- k) garantire la mobilità alle persone a basso reddito;
- l) garantire la mobilità alle persone anziane;
- m) migliorare la sicurezza della circolazione veicolare;
- n) migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti;
- o) aumentare le alternative di scelta modale per i cittadini.

3. Strategie

Al fine di poter perseguire gli obiettivi individuati dal PUMS risulta necessario definire le strategie e le relative azioni che costituiscono la base di partenza per la costruzione degli scenari alternativi di Piano.

Una strategia è costituita da una o più azioni da intraprendere per poter raggiungere uno o più obiettivi e dare quindi risposta a specifiche criticità evidenziate dall'analisi del quadro conoscitivo. In linea generale possono essere individuate più strategie, trasversali rispetto ai diversi obiettivi perseguiti ed alle varie modalità di trasporto:

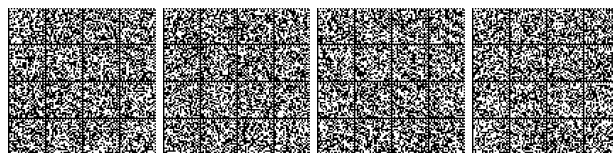
1. Integrazione tra i sistemi di trasporto, che comprendano anche sistemi di trasporto rapido di massa, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili;
2. Sviluppo della mobilità collettiva per migliorare la qualità del servizio ed innalzare la velocità commerciale dei mezzi del trasporto pubblico;
3. Sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica, al fine di considerare gli spostamenti ciclo-pedonali come parte integrante e fondamentale della mobilità urbana e non come quota residuale;
4. Introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa, quali car-sharing, bike-sharing, van-sharing, car-pooling;
5. Rinnovo del parco con l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante ed elevata efficienza energetica, secondo i principi di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/94/UE del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
6. Razionalizzazione della logistica urbana, al fine di contemperare le esigenze di approvvigionamento delle merci necessarie per accrescere la vitalità del tessuto economico e sociale dei centri urbani;
7. diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità, con azioni che mirano alla riduzione del rischio di incidente ed altre il cui fine è la riduzione dell'esposizione al rischio; con azioni di protezione dell'utenza debole ed altre che mirano all'attenuazione delle conseguenze degli incidenti. Diffusione della cultura e della formazione sulla mobilità sostenibile al fine di favorire una maggiore consapevolezza e lo spostamento modale soprattutto per le generazioni future.

4. Azioni

Un'azione costituisce una delle possibili attività da mettere in campo per contribuire all'attuazione concreta di una strategia. Un'azione si

sostanzia in uno o più interventi di tipo materiale e/o immateriale, con caratterizzazione spazio-temporale ben definita. Per ognuna delle strategie sopra definite, è possibile esercitare una o più delle seguenti azioni:

- 1 Integrazione tra i sistemi di trasporto
 - a. la redistribuzione e la ricomposizione della rete di trasporto in forma gerarchica e sinergica ed il recupero di quote di rete stradale e spazi pubblici integrando con nuovi interventi infrastrutturali, a favore di una loro migliore fruibilità e condivisione da parte di pedoni, ciclisti, utenti del TPL e mobilità privata a basso impatto ambientale;
 - b. l'individuazione delle possibili forme di integrazione tra i sistemi di trasporto attraverso il corretto funzionamento dei nodi di interscambio esistenti (e/o realizzazione di nuovi nodi) per garantire opportune adduzioni alla rete primaria e secondaria;
 - c. rendere possibile il trasporto di biciclette sui mezzi del TPL, sui treni e sui traghetti adeguando opportunamente gli spazi;
 - d. lo sviluppo dell'integrazione tariffaria prevedendo anche il trasporto delle biciclette sui mezzi del TPL, sui treni e sui traghetti
 - e. utilizzo dell'ITS e di sistemi di infomobilità per favorire l'integrazione di sistemi di trasporto, per la fornitura di dati sulla rete prioritaria urbana e per lo sviluppo di servizi innovativi di mobilità.
 - f. Attività condotte dal Mobility Manager di area in collaborazione con i singoli Mobility manager aziendali con lo scopo di incentivare la sostenibilità
 - g. Sviluppare politiche integrate di gestione della domanda
- 2 Sviluppo della mobilità collettiva
 - a. la realizzazione di corsie preferenziali o riservate al trasporto collettivo (autobus o tram), che, oltre ad avere ricadute positive sulla velocità commerciale, migliorano l'affidabilità dei passaggi, la sicurezza e la qualità del servizio;
 - b. l'implementazione di impianti semaforici asserviti e preferenziali al TPL;
 - c. la previsione di interventi, anche sulle infrastrutture, per la fluidificazione dei percorsi del trasporto pubblico (quali intersezioni, snodi, itinerari funzionali alla rettificazione dei tracciati);
 - d. aumentare l'accessibilità al TPL per i passeggeri con ridotta mobilità, aumentando le vetture attrezzate e realizzando interventi presso i marciapiedi in corrispondenza delle fermate;
 - e. Utilizzo di ITS da parte degli operatori del trasporto pubblico, attraverso l'incremento nella dotazione di veicoli di sistemi per il monitoraggio in tempo reale della localizzazione e del servizio (centrale operativa, AVM- Automatic Vehicle Monitoring, e AVL-Automatic Vehicle Location) finalizzato ad adeguare gli orari del servizio alla domanda effettiva di passeggeri e, a intervenire anche in tempo reale per modifiche dei piani di esercizio;
 - f. la rilevazione del numero di passeggeri a bordo, attraverso l'installazione di dispositivi sui mezzi, con l'avvio di sperimentazioni specifiche per l'utilizzo della telefonia mobile;
 - g. l'utilizzo diffuso dei diversi canali di comunicazione all'utenza: informazioni a bordo e alle fermate; siti web informativi; social network come Facebook e Twitter; telefoni cellulari, mediante SMS di avviso; applicazioni per smartphone; schermi e altoparlanti nelle stazioni e presso le fermate e all'interno delle vetture; schermi e computer touchscreen in luoghi strategici come ospedali, centri commerciali e università; pannelli a messaggio variabile;
 - h. azioni per il miglioramento della qualità del servizio del tpl.
- 3 Sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica
 - a. l'implementazione di servizi di bike sharing anche per turisti ed utenti occasionali;
 - b. il miglioramento delle condizioni d'uso della bicicletta attraverso la realizzazione di itinerari ciclabili;
 - c. il miglioramento dei collegamenti pedonali e ciclistici verso i principali luoghi di interesse pubblico (scuole, uffici pubblici, servizi primari) - bike-sharing dedicati, servizi su gomma, percorsi dedicati (da stazioni a mete di pubblico interesse);
 - d. l'adozione di soluzioni progettuali per ambiti specifici di particolare interesse e/o particolarmente problematici (quali le zone 30);
 - e. la diffusione di servizi per i ciclisti, quali: servizi di riparazione e deposito, pompe pubbliche, la realizzazione di posteggi per le biciclette, custoditi ed attrezzati(...), presso le stazioni/fermate del TPL e parcheggi pubblici di scambio;
 - f. creazione di percorsi casa -scuola per le biciclette e a piedi e promozione di forme di mobilità pedonale collettiva;



g. l'implementazione di azioni di promozione, sensibilizzazione e marketing.

h. la diffusione di sistemi ettometrici automatizzati, segnaletica way finding e dispositivi d'ausilio alla mobilità dell'utenza debole (semafori con segnalazione acustica, scivoli, percorsi tattili, ecc.)

4 Introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa

a. Dotazione presso le stazioni metro/treno, principali fermate di autobus e nodi di scambio di parcheggi dedicati ai fini dello sviluppo della mobilità condivisa nell'ottica del rafforzamento dell'accessibilità al sistema del Trasporto pubblico;

b. Utilizzo di ITS e piattaforme software in grado di gestire il trasporto privato condiviso e di integrarlo con il TPL;

c. Promozione della mobilità condivisa presso aziende ed enti pubblici;

d. politiche tariffarie in favore di car sharing, moto sharing e carpooling;

e. agevolazione transito e sosta per i veicoli con mobilità condivisa;

5 Rinnovo del parco con l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante in coerenza con il decreto legislativo n. 257/2016

a. Azioni per favorire lo sviluppo della mobilità condivisa a basso impatto inquinante;

b. Introduzione di veicoli a basso impatto inquinante nelle flotte aziendali pubbliche e private;

c. introduzione veicoli a basso impatto inquinante per la distribuzione urbana delle merci e/o cargo bike;

d. introduzione di veicoli turistici a basso impatto inquinante, anche per le vie d'acqua;

e. installazione colonnine per la ricarica elettrica e impianti per la distribuzione di combustibili alternativi a basso impatto inquinante;

f. il monitoraggio della composizione e dell'età media della flotta del parco mezzi dei trasporti pubblici locali;

g. Sistemi premiali per cargo bike e tricicli e quadricicli a basso impatto inquinante;

6 Razionalizzazione della logistica urbana

a. sviluppo di nuovi modelli di governance per una logistica urbana efficiente, efficace e sostenibile che consenta di ottimizzare il processo di raccolta e distribuzione delle merci in ambito urbano contribuendo alla riduzione del traffico e dell'inquinamento;

b. introduzione di un sistema premiale per i veicoli meno impattanti dal punto di vista degli ingombri (furgoni <3,5 t, van sharing, cargo bike, ecc);

c. adozione di un sistema di regolamentazione complessivo ed integrato (merci e passeggeri) da attuarsi anche mediante politiche tariffarie per l'accesso dei mezzi di carico/scarico (accessi a pagamento, articolazione di sconti e/o abbonamenti) che premi un ultimo miglio ecosostenibile;

d. razionalizzazione delle aree per il carico scarico delle merci promuovendo e presidiando, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, reti di aree (stalli) per il carico/scarico merci.

7 Diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità e alla mobilità sostenibile

a. interventi infrastrutturali per la risoluzione di problemi nei punti più a rischio della rete stradale;

b. Introduzione in ambito urbano, in via sperimentale, delle valutazioni, dei controlli e delle ispezioni di sicurezza previste dal decreto legislativo n. 35/2011 tenuto conto delle indicazioni che perverranno da regioni e provincie autonome entro il 2020;

c. aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e degli utenti del TPL ad esempio con la realizzazione e protezione di fermate ad «isola» e marciapiedi in corrispondenza delle fermate, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili protette, interventi di separazione dei flussi, segnaletica orizzontale e verticale ed attraverso corsie pedonali protette e realizzazione percorsi pedonali protetti casa-scuola;

d. campagne di sensibilizzazione ed educazione stradale;

e. campagne di informazione e coinvolgimento sulla mobilità sostenibile, anche attraverso interventi specifici e diffusi sulle scuole.

5. Indicatori

Nell'ambito della redazione del PUMS, devono essere definite le attività di monitoraggio obbligatorio da avviare a seguito dell'approvazione del PUMS.

A tale scopo, si rende opportuna la costruzione di diversi set di indicatori, che consentano di valutare sia l'esecuzione dell'azione o dell'intervento (indicatori di realizzazione), sia il perseguimento degli obiettivi propri del PUMS (indicatori di risultato) legati all'efficacia ed all'efficienza del funzionamento dell'intervento. Tali indicatori sono indicati nella tabella allegata.

Gli indicatori di risultato sono anche utilizzati nella valutazione comparativa degli scenari alternativi che porta all'individuazione dello scenario di piano.

Gli indicatori sono elencati nelle tabelle successive.

6. Individuazione dello scenario di piano

Come anticipato nell'allegato 1, punto e, attraverso l'uso degli indicatori di raggiungimento dei macro obiettivi, si perviene alla individuazione dello scenario di Piano. È necessario infatti adottare metodi e strumenti di supporto alle decisioni che portino a risultati e indicatori di confronto omogenei, per consentire agli organi e agli Enti sovraordinati sia di individuare gli interventi che, a parità di costo, apportino maggiori benefici alla collettività, sia il confronto tra piani elaborati da diverse e distanti realtà territoriali.

Per valutare ciascun scenario alternativo di Piano si dovrà tener conto delle indicazioni fornite in questo documento sugli obiettivi da considerare e sulle modalità con cui misurarne il livello di perseguimento (indicatori di risultato) e in particolare dei seguenti ambiti di approfondimento:

la fattibilità tecnica;

l'impatto sul cambio modale verso modalità più sostenibili;

la riduzione della congestione;

la riduzione dei consumi e delle emissioni (inquinanti locali, effetti climateranti, rumore);

il miglioramento della sicurezza;

il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

l'attrattività commerciale;

la percezione degli utenti;

il costo ed impatto finanziario in generale.

Gli scenari alternativi vanno costruiti ipotizzando varie combinazioni di azioni tra quelle menzionate precedentemente in relazione alle varie strategie, e possono differire tra loro anche solo sulla base di una diversa temporizzazione delle stesse azioni.

Per ciascuno di essi è necessario definire un Piano Economico Finanziario che ne supporti la sostenibilità programmatica in termini di costi di investimento e gestione. A tal fine, per ciascuna azione prevista nello scenario, è necessario effettuare una stima sommaria dei costi di investimento e della relativa temporizzazione, dei tempi di realizzazione dell'opera e dei costi di gestione ordinaria e straordinaria connessi all'azione durante il suo funzionamento. Inoltre, nella valutazione dei benefici, si dovrà tener conto di un'eventuale realizzazione per lotti funzionali.

Ogni scenario alternativo va valutato rispetto a quello di riferimento che include tutti gli interventi in corso di realizzazione o già finanziati, che saranno completati entro l'orizzonte temporale considerato nel PUMS e che, indipendentemente dal soggetto attuatore, prevedano ricadute all'interno dell'area di Piano.

La scelta dello Scenario di Piano, tra tutti gli scenari alternativi proposti, avverrà tramite valutazione comparativa, utilizzando le note tecniche mono o multi criteriali, valutando quindi da un lato la sostenibilità economica, finanziaria e gestionale degli interventi proposti e dall'altro i benefici generati da tutte le strategie messe in campo dal PUMS.

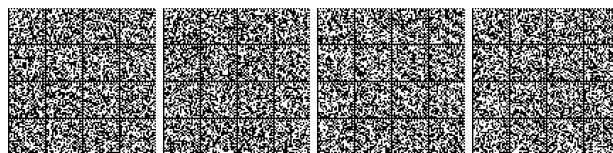


TABELLE INDICATORI

Tabella 1- Macrobiettivi

AREA DI INTERESSE (cfr. allegato 2, Cap. 2)	MACROBIETTIVO (Cfr. Allegato 2, Cap. 2)	INDICATORI	UNITA' DI MISURA suggerita
A) Efficacia ed efficienza del sistema di mobilità	a.1. Miglioramento del TPL	Aumento dei passeggeri trasportati	N.passeggeri/anno/1000 abitanti
	a.2. Riequilibrio modale della mobilità	% di spostamenti in autovettura	adimensionale
		% di spostamenti sulla rete integrata del TPL	adimensionale
		% di spostamenti in ciclomotore/motoveicolo	adimensionale
		% di spostamenti in bicicletta	adimensionale
		% di spostamenti a piedi	adimensionale
		% di spostamenti modalità sharing	adimensionale
	a.3. Riduzione della congestione	Rapporto tra il tempo complessivo impiegato su rete congestionata ed il tempo complessivo "virtuale" impiegato in assenza di congestione	adimensionale
	a.4. Miglioramento della accessibilità di persone e merci	Indicatore misto usando Acci=Σ(Pri)/Cap ovvero % di popolazione che vive entro un raggio di 400 m da una fermata di bus/tram, % di popolazione che vive entro un raggio di 800 m da una stazione di metro/treno, % di popolazione che vive entro un raggio di 400 m da una stazione di bike sharing o car sharing, sommatoria di esercizi commerciali entro 50 metri da una piazzola di scarico/carico merce ponderata con addetti dell'azienda	numero assoluto
	a.5. Miglioramento dell'integrazione tra lo sviluppo del sistema della mobilità e l'assetto e lo sviluppo del territorio (insediamenti residenziali e previsioni urbanistiche di poli attrattori commerciali, culturali, turistici)	Numero di piani di sviluppo urbanistico in cui è presente almeno un sistema di trasporto rapido di massa	numero assoluto
	a.6. Miglioramento della qualità dello spazio stradale e urbano	Numero di piani settoriali relativi a progetti di mobilità in cui è presente anche il progetto di qualità urbana/ambientale/paesaggistica	numero assoluto
B. Sostenibilità energetica e ambientale	b.1. Riduzione del consumo di carburanti da fonti fossili	consumo carburante annuo	consumo carburante/abitanti
	b.2. Miglioramento della qualità dell'aria	Concentrazioni di NO2	µg/m3/anno
		Emissioni annue di Nox da traffico veicolare pro capite	Kg Nox/abitante/anno
		Emissioni di PM10 da traffico veicolare pro capite	kg PM10/abitante/anno
		Emissioni di PM2,5 da traffico veicolare pro capite	kg PM2,5/abitante/anno
		numero giorni di sfioramento limiti europei	
		Emissioni annue di CO2 da traffico veicolare pro capite	t CO2/abitante/anno
	b.3. Riduzione dell'inquinamento acustico	Livelli di esposizione al rumore da traffico veicolare	%residenti esposti a > 55/65 dBA)
C) Sicurezza della mobilità stradale	c1. Riduzione dell'incidentalità stradale	Tasso di incidentalità stradale	incidenti / abitanti
	c2. Diminuzione sensibile del numero generale degli incidenti con morti e feriti	Indice di mortalità stradale	morti / incidenti
		Indice di lesività stradale	feriti / incidenti
	c3. Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti	Tasso di mortalità per incidente stradale	morti / abitanti
		Tasso di lesività per incidente stradale	feriti / abitanti
	c4. Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini e over 65)	Indice di mortalità stradale tra gli utenti deboli	morti / abitanti (fasce età predefinite)
		Indice di lesività stradale tra gli utenti deboli	feriti / abitanti (fasce età predefinite)
D) Sostenibilità socio economica	d.1. Miglioramento della inclusione sociale	Livello di soddisfazione della mobilità delle categorie deboli	score da indagine
	d.2. Aumento della soddisfazione della cittadinanza	Livello di soddisfazione della mobilità	score da indagine
	d.3. Aumento del tasso di occupazione	Tasso di occupazione	N. occupati/popolazione attiva
	d.4. Riduzione dei costi della mobilità (connessi alla necessità di usare il veicolo privato)	Riduzione dei costi medi annui di utilizzo dell'auto (Tassa di possesso, assicurazione, pedaggio, carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo)	euro procapite



Tabella 2- Obiettivi specifici

OBIETTIVI SPECIFICI (indicativi)	INDICATORI (indicativi)	UNITA' di MISURA
Migliorare l'attrattività del trasporto collettivo	Utilizzazione del TPL	N. passeggeri/anno/1000 abitanti N abbonamenti TPL/1000 abitanti
	Utilizzazione del TPL su ferro	% passeggeri(-km) trasportati su ferro / Passeggeri(-km) TPL
	Utilizzazione scuolabus	% scolari iscritti allo scuolabus
	Velocità commerciale per bus, tram in zona urbana	Km/h
	Load Factor TPL per fasce orarie	pax-km/posti-km offerti
	Grado di saturazione dei parcheggi di scambio per fasce orarie	% posti occupati per fasce orarie
Migliorare l'attrattività del trasporto condiviso	Adesione al servizio car pooling	N. utenti car pooling/abitante
	Adesione al servizio car sharing	N. utenti car sharing/abitante
Migliorare le performance economiche del TPL	Costo medio esercizio TPL	€/posto-km
	Grado di copertura dei costi esercizio del TPL da introiti tariffari	Introiti da tariffa/costi esercizio
Migliorare l'attrattività del trasporto ciclopeditoneale	Utilizzazione biciclette per mobilità non sportiva	Flussi feriali sui percorsi ciclabili
		N richieste/anno di biciclette a noleggio o in bike sharing/100 abitanti in giornate lavorative
Ridurre la congestione stradale	Velocità media in fasce orarie significative	Km/h
	Densità media veicoli in sosta bordo strada	N. medio veicoli equivalenti in sosta/kmq carreggiata
	Densità media veicoli in movimento	N. medio veicoli equivalenti in movimento/kmq carreggiata
Promuovere l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante	Percentuale veicoli ecocompatibili	Circolante Auto, autobus, motocicli per classi emissive
Ridurre la sosta irregolare	Consistenza soste irregolari	Numero soste irregolari/anno/veicolo
Efficientare la logistica urbana	Percorrenze veicoli commerciali leggeri	Veic km/abitante
	Percentuale veicoli ecocompatibili	Veic ecocompatibili km/abitante
	Tempo di carico/scarico	tempo medio in minuti di carico/scarico
	Sistema di accreditamento degli operatori	% operatori accreditati su totale
Migliorare le performance energetiche ed ambientali del parco veicolare passeggeri e merci	Emissioni e consumi specifici medi del parco auto privato	g/km di CO ₂ , PM ₁₀ e NO _x , gep/km
	Emissioni e consumi specifici medi del parco moto privato	g/km di CO ₂ , COV, gep/km
	Emissioni e consumi specifici medi del parco taxi	g/km di CO ₂ , PM ₁₀ e NO _x , gep/km
	Emissioni e consumi specifici medi del parco bus urbani	g/km di CO ₂ , PM ₁₀ e NO _x , gep/km
	Emissioni e consumi specifici medi del parco bus extraurbani	g/km di CO ₂ , PM ₁₀ e NO _x , gep/km
	Emissioni e consumi specifici medi del parco veicoli commerciali leggeri (<= 3,5 t)	g/km di CO ₂ , PM ₁₀ e NO _x , gep/km
	Emissioni e consumi specifici medi del parco veicoli commerciali pesanti (> 3,5 t)	g/km di CO ₂ , PM ₁₀ e NO _x , gep/km
Garantire l'accessibilità alle persone con mobilità ridotta	Accessibilità alla circolazione della mobilità ridotta	numero veicolo permessi /disabile
	Accessibilità del Tpl alle persone con mobilità ridotta	numero abbonamenti TPL/disabile
Garantire la mobilità alle persone a basso reddito	Utilizzazione TPL nella fasce a basso reddito	numero abbonamenti agevolati/abitanti basso reddito vs numero abbonamenti/abitanti
	Motorizzazione fra la popolazione a basso reddito	Tasso motorizzazione basso reddito/tasso medio motorizzazione
Garantire la mobilità alle persone anziane	Utilizzazione TPL fra la popolazione anziana	numero abbonamenti/popolazione anziana
Migliorare la sicurezza della circolazione veicolare	Decessi di conducenti/passeggeri in incidenti di veicoli a motore	N di conducenti/passeggeri morti in incidenti di veicoli a motore
Migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti	Decessi di pedoni e ciclisti in incidenti su strada	N di pedoni/ciclisti morti in incidenti su strada
Aumentare le alternative di scelta modale per i cittadini	% spostamenti con mobilità alternativa sul totale degli spostamenti	% spostamenti

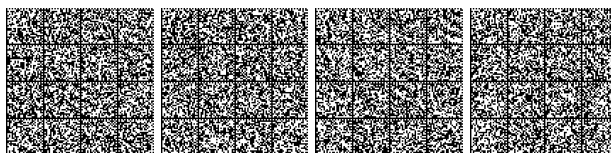
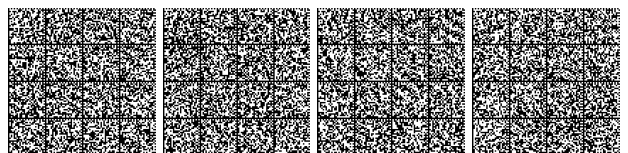


Tabella 3- Strategie ed azioni

STRATEGIA	AZIONE	INDICATORE	UNITA' DI MISURA
1. Integrazione tra i sistemi di trasporto, che comprendano anche sistemi di trasporto rapido di massa, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili;	a. la redistribuzione e la ricomposizione della rete di trasporto in forma gerarchica e ibrida e il recupero di quote di rete stradale e spazi pubblici integrando con nuovi interventi infrastrutturali, a favore di una loro migliore fruibilità e condivisione da parte di pedoni, ciclisti, utenti del TPL e mobilità privata a basso impatto ambientale;	nuova classificazione rete viaria e rete viaria adeguata	Km di nuove corsie e di corsie adeguate
	b. l'individuazione delle possibili forme di integrazione tra i sistemi di trasporto attraverso il corretto funzionamento dei nodi di interscambio esistenti (e/o realizzazione di nuovi nodi) per garantire opportune addizioni alla rete primaria e secondaria;	numero nodi di interscambio capacità park auto capacità park moto capacità park bici estensione della rete di trasporto pubblico connessa ai parcheggi di scambio	numero nodi numero posti auto numero posti moto numero posti bici km di rete di TPL connessa ai parcheggi di scambio
	c. rendere possibile il trasporto di biciclette sui mezzi del TPL, sui treni e sui traghetto adeguando opportunamente gli spazi;	adeguamento mezzi al trasporto bici	numero mezzi adeguati
	d. lo sviluppo dell'integrazione tariffaria prevedendo anche il trasporto delle biciclette sui mezzi del TPL, sui treni e sui traghetto;	tariffazione integrata (park&ride, Bus/metro/treno metropolitano car sharing, bike sharing...)	km di metro a biglietto integrato km di ferrovia a biglietto integrato flotta car sharing a biglietto integrato
	e. utilizzo dell'ITS e di sistemi di informatica per favorire l'integrazione di sistemi di trasporto, per la fornitura di dati sulla rete prioritaria urbana e per lo sviluppo di servizi innovativi di mobilità;	rete portante servita da ITS.	km o perc. ad totale
	f. Attività condotte dal Mobility Manager di area in collaborazione con i singoli Mobility manager aziendali con lo scopo di incentivare la sostenibilità;	numero collaborazioni attivate	numero
	g. Sviluppare politiche integrate di gestione della domanda		
2. Sviluppo della mobilità collettiva per migliorare la qualità del servizio ed innalzare la velocità commerciale dei mezzi del trasporto pubblico;	a. la realizzazione di corsie preferenziali o riservate al trasporto collettivo (autobus o tram), che, oltre ad avere ricadute positive sulla velocità commerciale, migliorano l'affidabilità dei passaggi, la sicurezza e la qualità del servizio;	estensione corsie preferenziali	km corsie preferenziali % corsie preferenziali su totale estensione rete TPL su gomma
	b. l'implementazione di impianti semaforici asserviti e preferenziali al TPL;	numero di impianti con regolazione dinamica e/O meccanismi di priorità	% impianti su totale impianti
	c. la previsione di interventi, anche sulle infrastrutture, per la fluidificazione dei percorsi del trasporto pubblico (quali intersezioni, snodi, itinerari funzionali alla rettilinea dei tracciati);	nuova estensione tpi/ estensione mobilità privata	% km ridotti
	d. aumentare l'accessibilità al TPL per i passeggeri con ridotta mobilità, aumentando le vetture attrezzate e realizzando interventi presso i marciapiedi in corrispondenza delle fermate	vetture attrezzate e fermate più accessibili	numero vetture attrezzate/totali numero fermate migliorate/totali
	e. Utilizzo di ITS da parte degli operatori del trasporto pubblico, attraverso l'incremento nella dotazione di veicoli di sistemi per il monitoraggio in tempo reale della localizzazione e del servizio (centrale operativa, AVLM, Automatic Vehicle Monitoring, e AVL-Automatic Vehicle Location) finalizzato ad adeguare gli orari del servizio alla domanda effettiva di passeggeri e, a intervenire anche in tempo reale per modifiche dei piani di esercizio.	dotazione di sistema AVL; AVLM	centrale sì/no, n. e % autobus con AVLM
	f. la rilevazione del numero di passeggeri a bordo, attraverso l'installazione di dispositivi sui mezzi, con l'avvio di sperimentazioni specifiche per l'utilizzo della telefonia mobile;	dotazione di sistemi di conteggio passeggeri	n. e % autobus con passeggeri
	g. l'utilizzo diffuso dei diversi canali di comunicazione all'utenza: informazioni a bordo e alle fermate; siti web informativi; social network come Facebook e Twitter; telefoni cellulari, mediante SMS di avviso; applicazioni per smartphone; schermi e altoparlanti nelle stazioni e presso le fermate e all'interno delle vetture; schermi e computer touch-screen in luoghi strategici come ospedali, centri commerciali e università; pannelli a messaggio variabile	informazione real time su servizio tpi, su disponibilità parcheggi in nodi di interscambio, altre forme di trasporto, esistenza di siti web, app;	n° e % paline elettroniche su totali paline, n. pmv /n. stalli on/off
	h. azioni per il miglioramento della qualità del servizio del tpi	numero azioni intraprese	numero
3. Sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica, al fine di considerare gli spostamenti ciclo-pedonali come parte integrante e fondamentale della mobilità urbana e non come quota residuale;	a. l'implementazione di servizi di bike sharing anche per turisti ed utenti occasionali;	dotazione stazioni di bike sharing e dotazione biciclette	numero stazioni bike sharing, numero biciclette complessivo
	b. il miglioramento delle condizioni d'uso della bicicletta attraverso la realizzazione di itinerari ciclabili;	numero itinerari ciclabili, estensione itinerari ciclabili	numero itinerari ciclabili, km itinerari ciclabili
	c. il miglioramento dei collegamenti pedonali e ciclistici verso i principali luoghi di interesse pubblico (scuole, uffici pubblici, servizi primari) - bike-sharing dedicati, servizi su gomma, percorsi dedicati (da stazioni a mete di pubblico interesse);	dotazioni bike sharing vicino luoghi di interesse pubblico, offerta servizi tpi, percorsi dedicati	on/off, frequenza corsie da stazioni a mete di pubblico interesse, km dedicati su totale
	d. l'adozione di soluzioni progettuali per ambiti specifici di particolare interesse e/o particolarmente problematici (quali le zone 30);	estensione zone 30	kmq
	e. la diffusione di servizi per i ciclisti, quali: servizi di riparazione e deposito, pompe pubbliche, la realizzazione di posteggi per le biciclette, custodi ed attrezzati (...), presso le stazioni/fermate del TPL e parcheggi pubblici di scambio;	dotazione stalli, depositi custoditi e riparazioni e pompe pubbliche	numero
	f. creazione di percorsi casa -scuola per le biciclette e a piedi e promozione di forme di mobilità pedonale collettiva	creazione percorsi bici casa scuola	km percorsi
	g. l'implementazione di azioni di promozione, sensibilizzazione e marketing;	campagne di sensibilizzazione e promozione	% popolazione raggiunta attraverso la campagna
	h. la diffusione di sistemi ettometrici automatizzati, segnalante way finding e dispositivi d' ausilio alla mobilità dell'utenza debole (semafori con segnalazione acustica, scivoli, percorsi tattili, ecc.)	estensione sistemi ettometrici	km sistemi ettometrici
4. Introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa, quali car sharing, bike-sharing, van-sharing, car-pooling;	a. Dotazione presso le stazioni metro/ treno, principali fermate di autobus e nodi di scambio di parcheggi dedicati ai fini dello sviluppo della mobilità condivisa nell'ottica del rafforzamento dell'accessibilità al sistema del Trasporto Pubblico;	dotazione autovetture dei servizi di car sharing	numero auto
	b. Utilizzo di ITS e piattaforme software in grado di gestire il trasporto privato condiviso e di integrarlo con il TPL.	attivazione meccanismi incentivazione car pooling, creazione piattaforme integrate	Sì/No
	c. Promozione della mobilità condivisa presso aziende ed enti pubblici	dotazione parco auto in car sharing, a ridotto impatto ambientale	Sì/No
	d. politiche tariffarie in favore di car sharing, moto sharing e carpooling	Agevolazioni tariffarie per gli utenti del car-sharing se abbonati TPL	Sì/no
	e. agevolazione transito e sosta per i veicoli con mobilità condivisa	corsie riservate a mobilità condivisa, stalli sosta	km di strade, numero stalli sosta
5. Rinnovo del parco con l'introduzione di mezzi a basso impatto inquinante ed elevata efficienza energetica, secondo i principi di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/94/UE del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;	a. Azioni per favorire lo sviluppo della mobilità condivisa a basso impatto inquinante	vetture car sharing a basso impatto inquinante	numero / % sulla flotta
	b. Introduzione di veicoli a basso impatto inquinante nelle flotte aziendali pubbliche e private;	veicoli nelle flotte	numero / % sulla flotta
	c. introduzione veicoli a basso impatto inquinante per la distribuzione urbana delle merci e/o cargo bike;	Agevolazioni sulla circolazione e sulla sosta	Sì/No
	d. introduzione di veicoli turistici a basso impatto inquinante, anche per le vie d'acqua;	dotazione veicoli turistici basso impatto inquinante	numero
	e. installazione colonnine per la ricarica elettrica e impianti per la distribuzione di combustibili alternativi a basso impatto inquinante	colonnine ricarica	numero colonnine
	f. il monitoraggio della composizione e dell'età media della flotta del parco mezzi dei trasporti pubblici locali.	flotta tpi	età media parco circolante autobus
	g. Sistemi premiali per cargo bike e tricycle e quadricicli a basso impatto inquinante.	Agevolazioni	Sì /no
6. Razionalizzazione della logistica urbana, al fine di contemperare le esigenze di approvvigionamento delle merci necessarie per accrescere la vitalità del tessuto economico e sociale dei centri urbani;	a. sviluppo di nuovi modelli di governance per una logistica urbana efficiente, efficace e sostenibile che consenta di ottimizzare il processo di raccolta e distribuzione delle merci in ambito urbano contribuendo alla riduzione del traffico e dell'inquinamento;	tempi di carico/scarico	tempo medio in minuti
	b. introduzione di un sistema premiale per i veicoli meno impattanti dal punto di vista degli ingombri (furgoni <3,5 t, van sharing, cargo bike, ecc.);	presenza sistema premiale	Sì/no
	c. adozione di un sistema di regolamentazione complessivo ed integrato (merci e passeggeri) da attuarsi anche mediante politiche tariffarie per l'accesso dei mezzi di carico/scarico (accessi a pagamento, articolazione di scorciatoie e/o abbonamenti) che premi un ultimo miglio ecosostenibile;	presenza sistema regolamentazione	Sì/no
	d. razionalizzazione delle aree per il carico scarico delle merci promuovendo e presidiando, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, reti di aree (stalli) per il carico/scarico merci	dotazione stalli sosta ed sistemi di sorveglianza	%stalli rispetto ad esercizi commerciali e % stalli video sorvegliati
7. diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità, con azioni che mirano alla riduzione del rischio di incidente ed altre il cui fine è la riduzione dell'esposizione al rischio, con azioni di protezione dell'utenza debole ed altre che mirano all'attenuazione delle conseguenze degli incidenti. Diffusione della cultura e della formazione sulla mobilità sostenibile al fine di favorire una maggiore consapevolezza e lo spostamento modale soprattutto per le generazioni future.	a. interventi infrastrutturali per la risoluzione di problemi nei punti più a rischio della rete stradale	numero interventi realizzati	% sul totale
	b. Introduzione in ambito urbano, in via sperimentale, delle valutazioni, dei controlli e delle ispezioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 35/2011 tenuto conto delle indicazioni che perranno da regioni e Province autonome entro il 2020.	analisi	Sì/no
	c. aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e degli utenti del TPL ad esempio con la realizzazione e protezione di fermate ad "isola" marciapiedi in corrispondenza delle fermate, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili protette, interventi di separazione dei flussi, segnalazione orizzontale e verticale ed attraverso corsie pedonale protette e realizzazione percorsi pedonali protetti casa-scuola	marciapiedi protetti, corsie ciclabili protette, ecc.	km adeguati
	d. campagne di sensibilizzazione ed educazione stradale	campagne realizzate	numero utenti raggiunti, numero scuole interessate ecc.
	e. convegni e campagne di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile	convegni/campagne realizzate	numero di partecipanti, numero enti e aziende coinvolte



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 agosto 2017.

Modifica del decreto 12 gennaio 2015 in materia di modalità di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento della misura assicurativa del programma nazionale di sviluppo rurale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'accordo di partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla commissione europea, ai sensi dell'art. 14 del regolamento UE n. 1303/2013;

Visto il programma di sviluppo rurale nazionale (CCI n. 2014IT06RDNP001) approvato dalla commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015;

Vista la decisione C(2016) 3757 del 13 giugno 2016 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale nazionale (CCI n. 2014IT06RDNP001) ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

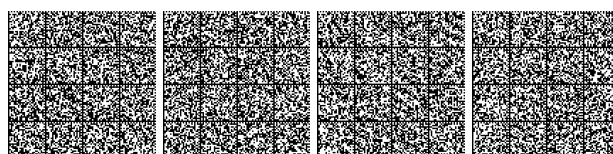
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» ed in particolare l'art. 2, comma 3, lettera b), con il quale vengono, tra l'altro, assegnate alla direzione generale dello sviluppo rurale le competenze sulla gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche o da crisi di mercato;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, nel quale la direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è individuata quale organismo pagatore e, in quanto tale, cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;



Visto il decreto 28 aprile 2016, n. 9618, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2016, reg. provv. n. 1406, con il quale, ai sensi del predetto art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono state delegate ad Agea alcune funzioni dell'Autorità di gestione connesse alla gestione e trattamento delle domande di sostegno nel quadro della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - del PSRN;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016 registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016 reg. n. 2302, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di Direttore della direzione generale dello sviluppo rurale nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III - Gestione del rischio, articoli dall'11 al 16;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 marzo 2016, con il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 recante «semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»;

Considerato in particolare l'art. 17 comma 1-bis del decreto 12 gennaio 2015, introdotto dal citato decreto 8 marzo 2016, ai sensi del quale: «in deroga al comma 1, con decreto direttoriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonché ad individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso»;

Considerato l'art. 15, comma 2 del citato decreto 12 gennaio 2015, dove è stabilito che «La domanda di aiuto e pagamento, unificata in un'unica istanza, per la copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui al precedente art. 13, comma 3, lettera b), deve essere presentata all'organismo pagatore», ed il successivo art. 16, comma 2, dove è stabilito che «nel primo anno di applicazione delle misure specifiche possono essere emanate disposizioni operative transitorie da parte dell'organismo di coordinamento di AGEA.»;

Considerati i tempi impiegati per completare l'armonizzazione dei fascicoli degli organismi pagatori regionali con il fascicolo di coordinamento nazionale, operazione indispensabile per consentire la presentazione della domanda di sostegno e pagamento unificate in un'unica istanza;

Tenuto conto che la presentazione separata della domanda di sostegno e di quella di pagamento consente di evitare penalizzazioni eccessive e non giustificate dei beneficiari dovute all'applicazione delle riduzioni e sanzioni all'importo richiedibile al sostegno anziché all'importo risultante dall'istruttoria di sostegno e oggetto della domanda di pagamento;

Ritenuto necessario, pertanto, consentire anche per le annualità successive al 2015 la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento separate;

Decreta:

Art. 1.

Modifica art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015.

L'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 citato nelle premesse, è sostituito dal seguente: «La domanda di sostegno per la copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui al precedente art. 13, comma 3, lettera b), deve essere presentata all'autorità di gestione secondo le modalità previste dall'avviso pubblico di attivazione della misura; la domanda di pagamento deve essere presentata all'organismo pagatore».

Roma, 7 agosto 2017

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2017

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 820

17A06674

DECRETO 5 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della Cinta Senese.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di ori-



gine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 217 della Commissione del 13 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee legge 75 del 15 marzo 2012 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Cinta Senese»;

Visto il decreto del 9 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 174 del 29 luglio 2015, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della Cinta Senese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Cinta Senese»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela della Cinta Senese ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e lo ha trasmesso per l'approvazione a mezzo pec in data 9 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 60248;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della Cinta Senese nella nuova versione registrata a Siena in data 4 agosto 2017, al numero 4896, serie 1T, con atto a firma del notaio Riccardo Coppini;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della Cinta Senese registrato a Siena in data 4 agosto 2017, al numero 4896, serie 1T, con atto a firma del notaio Riccardo Coppini.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

DECRETO 5 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla Bianca di Margherita.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

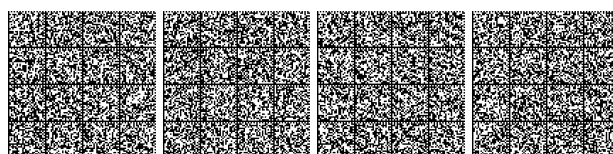
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- Serie generale- n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 1865 della Commissione del 7 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 275 del 20 ottobre 2015 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Cipolla Bianca di Margherita»;

Visto il decreto del 5 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 27 dicembre 2016, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla Bianca di Margherita il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Cipolla Bianca di Margherita»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 5 luglio 2017, con la quale il Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla Bianca di Margherita ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;



Vista comunicazione Mipaaf trasmessa a mezzo pec in data 6 luglio 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla Bianca di Margherita relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla Bianca di Margherita ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 5 settembre 2017, prot. Mipaaf n. 63659;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla Bianca di Margherita nella nuova versione registrata a Barletta, in data 27 luglio 2017, al numero di repertorio 31861 e al n. di raccolta 9300, con atto a firma del Notaio Francesca Paola Napoletano,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla Bianca di Margherita registrato a Barletta, in data 27 luglio 2017, al numero di repertorio 31861 e al n. di raccolta 9300, con atto a firma del Notaio Francesca Paola Napoletano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 5 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06660

PROVVEDIMENTO 12 settembre 2017.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

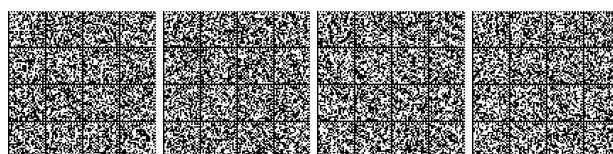
Visto la determinazione della Regione Abruzzo DPD 019/206 Dipartimento dello sviluppo rurale e della pesca servizio promozione delle filiere del 1° settembre 2017, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2017 di poter effettuare la raccolta nell'intervallo temporale tra la giusta invaiatura e il 10 dicembre;

Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della Regione Abruzzo emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2017 è caratterizzato da una perdurante siccità accompagnata da medie termiche elevate e da una forte irradiazione luminosa che ha comportato ad una disidratazione dei fruttici con conseguente fase di senescenza dei frutti;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4 prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 20 ottobre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2017, comprometterebbe la qualità dell'olio alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Aprutino Pescarese» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica tem-



poranea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Aprutino Pescarese» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualità di Denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Aprutino Pescarese» è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2017 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 12 settembre 2017

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione di origine protetta «Aprutino Pescarese» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 20 agosto 1998 è così modificato:

L'art. 4 punto 5 è sostituito nel seguente modo: «La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra la giusta invaiatura e il 10 dicembre di ogni anno.»

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2017.

17A06662

DECRETO 18 settembre 2017.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Marroni del Monfenera» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1132 del 24 novembre 2009.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1132/2009 della commissione del 24 novembre 2009 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Indicazione geografica protetta «Marroni del Monfenera»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Marroni del Monfenera», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Marroni del Monfenera», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C 305 del 15 settembre 2017.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Marroni del Monfenera», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 settembre 2017

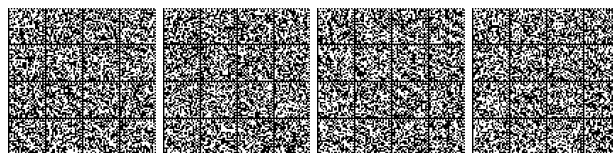
Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «MARRONI DEL
MONFENERA»
I.G.P.

Art. 1. Denominazione

L'indicazione geografica protetta (IGP) «Marroni del Monfenera» è riservata esclusivamente ai frutti allo stato fresco proveniente dall'ecotipo locale di piante della specie *Castanea sativa* Mill., e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.



Art. 2.
Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo i marroni della I.G.P. «Marroni del Monfenera» devono possedere le seguenti caratteristiche:

N. di semi	Max 1 per frutto
Caratteristiche del seme	Assenza di frammentazioni o divisioni, superficie esterna dei cotiledoni tendenzialmente liscia o leggermente rugosa. È ammessa la presenza di frutti settati in misura non superiore al 25%.
Caratteristiche della polpa	Colore nocciola molto chiaro tendente al giallo paglierino, uniforme, struttura omogenea e compatta, consistenza pastosa/farinosa, sapore dolce e gradevole.
Episperma	Colore nocciola, struttura pellicolare fibrosa e resistente, scarsamente compenetrato nel seme e facilmente asportabile.
Pericarpo	Colore marrone brillante, più o meno uniforme, eventualmente con striature più scure che si sviluppano in senso meridiano, struttura coriacea e resistente, che si separa facilmente dall'episperma. Superficie tomentosa con residui stilari tomentosi (torcia)
Cicatrice ilare	Forma tendenzialmente ovoidale, colore più chiaro del pericarpo con raggi più o meno evidenti che si sviluppano dal centro verso il bordo. Il bordo è netto e non deborda sulle facce laterali.
Frutto	Forma prevalentemente ovoidale, con apice poco rilevato. Presenta una faccia laterale tendenzialmente piana e l'altra marcatamente convessa. numero di frutti per kg minore o uguale a 120.
Riccio	Contiene al massimo n. 3 frutti

Possono ottenere la IGP i frutti appartenenti alle categorie Extra (calibro del frutto superiore a 3 cm, massimo 4% in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 3% in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo), alla Categoria I (calibro del frutto compreso tra 2,8 e 3 cm, massimo 6% in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 5% in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo) e alla categoria II (calibro compreso tra 2,6 e 2,8 mm massimo del 6% in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 5% in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo).

Art. 3.
Zona di produzione

I «Marroni del Monfenera», indicazione geografica protetta (IGP) devono essere coltivati nel territorio dei seguenti comuni della Provincia di Treviso: Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Pederobba, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Asolo, Maser, Castelcucco, Monfumo, Cornuda, Montebelluna, Caerano di San Marco, Crocetta del Montello, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia.

Art. 4.
Prova dell'origine (tracciabilità)

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei coltivatori, dei produttori, dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Densità di impianto

Il numero delle piante ad ettaro non deve superare le 140 unità nei vecchi impianti ed arrivare ad un massimo di 180 esemplari nei nuovi impianti.

Le concimazioni possono avvenire sia nei vecchi castagneti che nei nuovi impianti, con concimi sia organici sia organo-minerali; in quest'ultimo caso i rapporti N-P-K variano da 2:1:1 ad 1,6:1:1.

Le letamazioni possono essere eseguite da marzo a luglio, con cadenza biennale utilizzando al massimo 400 q.li ad ettaro di letame maturo.

Propagazione

La propagazione dei «Marroni del Monfenera» deve avvenire esclusivamente per via agamica, utilizzando la tecnica dell'innesto. Gli innesti sono effettuati sia su portainnesti provenienti da cedui sia su piante prodotte da seme. Le marze utilizzate per l'innesto vengono prelevate, durante l'esecuzione della potatura, da piante di «Marroni del Monfenera». Vengono raccolti solo i rami di un anno di età, in buono stato sanitario, con gemme senza ferite e senza costolature. Le marze al momento della raccolta devono avere una lunghezza massima pari a 30 cm. Le marze vengono poi raggruppate in fasci, inserite in sacchetti di polietilene e conservate in celle frigorifere a temperature variabili tra i 2 e 4 °C fino al momento dell'innesto. Per gli innesti vengono utilizzate solo le parti centrali delle marze dove è presente la gemma.

Gli innesti sul ceduo

Il ceduo utilizzato per l'innesto deve essere ben conformato, sano, esente da attacchi di cancro, di età non inferiore a due anni e con diametro variabile tra 1 e 3 cm.

I tipi di innesto, che si eseguono su tali diametri, sono lo spacco inglese semplice, il doppio spacco inglese, lo spacco pieno e lo zufolo.

Sono ammessi cedui di età superiore ai 5 anni, e quindi con polloni di diametro compreso tra i 4 e 15 cm. I tipi di innesto che si eseguono su tali diametri sono lo spacco diametrale e l'innesto a corona.

Gli innesti su piante provenienti da seme

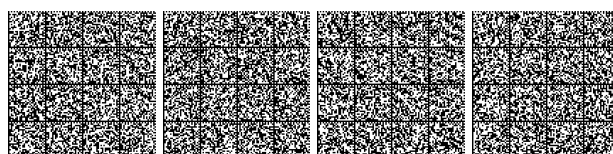
Il castagneto da frutto viene realizzato procedendo con la semina delle castagne ed il successivo innesto.

Questa tipologia prevede le seguenti fasi operative. La castagna viene prelevata dal riccio: se all'interno del riccio vi sono tre frutti, la scelta delle castagne per la semina deve escludere quelle al centro del riccio. Le castagne devono essere disposte a strati su letti di torba acida all'interno di cassoni di legno dove avviene la germinazione. I letti di torba vengono nebulizzati con acqua per mantenere un livello di umidità non inferiore al 70% di U.R., al fine di evitare il disseccamento delle castagne. Durante il periodo invernale i cassoni devono essere tenuti in cantine fresche. La primavera successiva, le castagne, dopo l'emissione della radichetta, vengono poste in buche delle dimensioni di cm 40x40x40, e concimate con deposizione sul fondo di letame maturo. Durante il primo anno devono essere effettuate le cure colturali, tra le quali il posizionamento di schelters (reti metalliche) per evitare che le cortecce vengano rosicchiate da caprioli e lepri, l'eliminazione delle erbe che andrebbero a soffocare la giovane pianta, la pacciamatura manuale, con l'accortezza di liberare dalle eventuali erbe infestanti la zona del colletto onde evitare attacchi fungini.

Potatura

La potatura viene effettuata da novembre a marzo e deve interessare tutta la chioma, andando ad eliminare i rami soprannumerari, seccaginosi, mal conformati, con caratteristiche di dominanza nonché tutte quelle parti che evidenziano attacchi da parte del patogeno fungino agente del cancro corticale (*Cryphonectria parasitica*).

La potatura viene eseguita con la tecnica del *tree-climbing*, escludendo l'utilizzo di piattaforme, anche in quelle zone dove l'orografia del terreno lo permette, in quanto la chioma deve essere sottoposta ad interventi di taglio anche nelle branche più interne. Gli interventi devono portare a forme di chioma espansa al massimo per permettere l'utilizzo più efficiente di tutto il biospazio epigeo. I tagli devono essere eseguiti in modo da permettere una



pronta cicatrizzazione da parte delle zone cambiali. Durante il periodo della potatura si provvede anche a mantenere pulito il castagneto eliminando tutte le piante selvatiche invasive.

Raccolta

La raccolta avviene manualmente dal 15 settembre al 15 novembre, esclusivamente dopo la caduta del prodotto a terra. È ammesso l'utilizzo di macchine aspiratrici e raccogliatrici.

Cernita, Pulizia e Calibratura

L'operazione di cernita viene effettuata manualmente. La pulizia e la calibratura vengono effettuate successivamente, utilizzando appositi macchinari.

Curatura

Il prodotto che non viene immesso sul mercato entro le 48 ore dalla raccolta subisce il trattamento di curatura. Tale operazione consiste nell'immergere i «Marroni del Monfenera» nell'acqua a temperatura ambiente, per un massimo di 9 giorni. Successivamente i «Marroni del Monfenera» vengono tolti dall'acqua e asciugati nell'apposita macchina. Tale fase consente la conservazione del prodotto allo stato fresco per un massimo di 3 mesi. L'operazione di curatura deve essere svolta entro poche ore dalla raccolta per impedire l'innescio di processi fermentativi, in particolare nelle annate in cui la raccolta avviene in periodi piovosi o in condizioni di temperatura ancora elevate e quindi va svolta all'interno dell'areale di produzione.

Le operazioni di raccolta, cernita, pulizia, calibratura e curatura devono avvenire nella zona geografica delimitata.

Art. 6. Legame con l'ambiente

I terreni della Pedemontana sono moderatamente profondi ed appartenenti alle tipologie dei Rendzina, dei Rendzina bruni e dei suoli bruni acidi. Il castagno trova il suo *habitat* principale nei Rendzina bruni e nei suoli bruni acidi. I primi si trovano localizzati negli impluvi e nei depositi colluviali e sono caratterizzati da una profondità utile alle radici variabile dai 40 ai 60 cm e reazione da subacida in superficie a neutra in profondità. I suoli bruni acidi sono invece caratterizzati da una reazione da acida a molto acida e presentano bassa saturazione in basi. In superficie è presente una lettiera formata da foglie e da rametti, in uno stato più o meno evoluto di decomposizione/umificazione. Lungo tutto il profilo del terreno vi è dello scheletro costituito da frammenti calcarei medi e grossolani, inalterati. I terreni del Montello sono derivati dalle rocce conglomeratiche poligenetiche del substrato e caratterizzate da fenomeni di carsismo. Nel complesso il suolo del Montello è costituito da terreno acido, tendenzialmente argilloso, povero in elementi nutritivi e con un elevato tasso di mineralizzazione della sostanza organica. Sotto l'aspetto climatico e meteorologico, il territorio della Pedemontana del Grappa risulta caratterizzato da un clima Subalpino inferiore - Iperumido inferiore. Il Montello rientra nel clima Montano inferiore ed Umido superiore, che risultano essere climi ideali per la diffusione del castagno. Le masse di aria provenienti dalla pianura risalgono lungo i versanti delle Prealpi, caratterizzando il territorio da abbondanti precipitazioni (le medie annuali superano i 1400 mm). L'esposizione a sud dei versanti prealpini limita l'influenza delle gelate primaverili alle quali il castagno è sensibile, inoltre le pendenze elevate favoriscono lo sgrondo delle acque meteoriche limitando il ristagno idrico.

La coltivazione del castagno è sempre stata un'attività di rilevante importanza sotto l'aspetto energetico, alimentare e per la costruzione di manufatti utili all'attività agricola. Si ricorda l'uso del legno per pali, botti, carbone, canali per i mulini, travature per le case, e per le roste lungo i torrenti per frenare l'impeto delle piene autunnali; l'uso della corteccia e degli amenti nella medicina popolare; l'utilizzo del riccio come combustibile e delle foglie come lettiera per gli animali. Il modo tradizionale per conservare i marroni era la ricciaia: le castagne venivano lasciate dentro ai ricci, questi venivano raggruppati in un ammasso coperto dallo stesso fogliame di castagno per conservarne l'umidità. A più riprese venivano prelevate le castagne fino al periodo natalizio. Il marrone del Monfenera veniva utilizzato come integrazione alimentare e prodotto di scambio per le famiglie residenti nell'area di coltivazione. Dal punto di vista culinario i marroni e le castagne sono utilizzati sotto varie forme: secche, bollite, arroste e come farina; vengono inoltre utilizzate per la preparazione del risotto, di varie minestre, abbinati ai fagioli, oppure per la preparazione di creme dolci, della polenta, e di biscotti. Inoltre i fiori di castagno sono molto appetibili alle api, che producono un miele dal caratteristico sapore e colore ambrato. La coltivazione dei marroni

del Monfenera risale al periodo medievale, documentata da un atto del 1351 che ne regolava la raccolta tra i capifamiglia. Gran parte del prodotto veniva trasportato al mercato di Treviso e da questo, lungo il Sile, raggiungeva Venezia. La tutela dei castagneti nell'area dei «Marroni del Monfenera» è confermata nelle fonti notarili dei secoli successivi, che denunciano alle autorità competenti i tagli abusivi dei castagneti o la presenza di animali da pascolo fuori stagione che compromettono la raccolta delle castagne.

Nel corso dei secoli si sono verificati dei periodi di abbandono dei castagneti alternati a delle fasi di assiduo utilizzo del bosco come risorsa per il rifornimento di legna da ardere, per la produzione di frutti per l'alimentazione umana e animale e per ricavare legno per usi industriali. Una maggior attenzione alla castanicoltura si ha nella prima metà dell'800 sotto l'Impero Asburgico, dove vengono messi in evidenza, attraverso gli Atti del catasto, la qualità e la classe delle castagne, a seconda dell'ubicazione dei castagneti. Anche con il Regno d'Italia continua la cura e l'attenzione alla castanicoltura. Nel 1884 risultavano nei distretti di Asolo e Montebelluna (la zona interessata ai «Marroni del Monfenera») coltivati a castagno 1668 ettari di bosco con 9.977 quintali di prodotto. Da un'indagine svolta all'inizio degli anni 80, risulta che nel Comune di Pederobba erano presenti 45 produttori di marroni e castagne che praticavano la coltivazione con un impegno di un certo numero di giornate all'anno, continuo, e con tecniche innovative ed appropriate soprattutto nella cura delle malattie e nella potatura finalizzata al recupero degli esemplari malati. Dalla metà degli anni 80, la coltura del castagno risulta in ripresa su tutto il territorio della Pedemontana del Grappa e del Montello, grazie soprattutto al sorgere di numerose manifestazioni, tra le quali la mostra mercato dei Marroni del Monfenera inaugurata nel 1970, finalizzata alla promozione del castagno come pianta capace di migliorare l'ambiente ed i boschi, ma soprattutto per valorizzare i frutti ed i numerosi derivati.

Art. 7. Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è CSQA, via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI), tel. +39 0445 313011, fax +39 0445-313070, e-mail csqa@csqa.it

Art. 8. Etichettatura

Condizionamento

Il prodotto deve essere condizionato in appositi sacchetti di rete per alimenti o in contenitori idonei per alimenti di dimensioni e materiali diversi. Tutte le tipologie di confezioni vanno sigillate in modo da impedire l'estrazione dei frutti senza la rottura del sigillo.

Ogni confezione deve contenere prodotto omogeneo per categoria. Le confezioni possono essere da 0,5, 1, 2, 3, 5 e 10 e 25 Kg.

La commercializzazione non può avvenire antecedentemente al 15 settembre di ogni anno.

Etichettatura

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

«Marroni del Monfenera» seguita dall'acronimo IGP (Indicazione geografica protetta), di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l'etichetta;

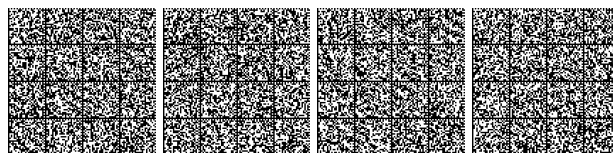
il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda confezionatrice;

la categoria commerciale di appartenenza Extra, I, II;

peso lordo all'origine;

logo.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare. La designazione «Marroni del Monfenera» deve figurare in lingua italiana.



Logo

Nel logo sono rappresentati due ovali scostati uno dall'altro in maniera concentrica. Ambedue sono di colore marrone scuro (pantone 412PC e C66 M85 Y97 K73). All'interno di essi sono rappresentate le colline della Pedemontana del Grappa formate da quattro strati di tonalità di verde differente: la prima più piccola si intravede prima della separazione netta tra le due sponde, e prende il colore verde acceso (pantone 584PC e C12 MO Y79 K6), le altre partendo dall'alto verso il basso prendono delle gradazioni sfumate. La più grande collina (ovvero la numero uno a partire dall'alto verso il basso) inizia con un verde chiaro (pantone 7488PC e C43 MO Y60 KO), fino ad arrivare ad un verde più scuro (pantone 7490PC e C45 MO Y80 K35). La seconda collina (ovvero quella di mezzo) inizia con la stessa tipologia dell'altra solo che al contrario partendo cioè da un colore più scuro (pantone 350PC e C82 M51 Y99 K8) verso un verde più chiaro (pantone 7490PC e C45 MO Y80 K35). La terza e ultima collina (quella che tocca la pianura) varia la sua gradazione da un verde scuro (pantone 574PC e C82 M43 Y91 K7) a uno leggermente più chiaro (pantone 7490PC e C79 M31 Y90 K2). La pianura che si estende è divisa dal fiume Piave che scende al centro e taglia il logo in due parti asimmetriche. Anch'essa ha una sfumatura di colore che parte dal verde più acido (pantone 388PC e C14 MO Y79 KO) fino ad arrivare ad un verde meno vivace (pantone 7495PC e C25 MO Y80 K30). Il fiume Piave sgorga dall'unione delle due colline e risulta avere a monte il colore bianco per prendere poi, tramite sfumatura, un azzurro molto chiaro (pantone 522PC e C15 MO YO K9). Due castagni, posti uno alla destra e uno alla sinistra del letto del fiume, risultano essere colmi di castagne. Il loro tronco è marrone chiaro (pantone 504PC e C65 M100 Y100 K35), le foglie sono omogeneizzate da un verde brillante (pantone 574PC e C34 MO Y81 K71), e le castagne invece sono giallognole (pantone 389PC e C17 M2 Y87 KO) e verdi (pantone 375PC e C41 MO Y78 KO). In primo piano troviamo dei marroni che escono dai ricci, che sono adagiati su due foglie di castagno. I ricci sono due e di color marrone chiaro (pantone 181PC e CO M74 Y100 K47), le castagne sono dieci in tutto e risultano marrone medio scuro (pantone 504PC e C65 M100 Y100 K35), il cuore delle castagne è color giallo ocra (pantone 1215PC e CO M9 Y45 KO), mentre l'interno concavo del riccio è giallo (pantone 728PC e CO M21 Y48 K10). Le foglie che avvolgono il quadro autunnale sono verde scuro (pantone 350PC e C79 MO Y100 K75). Il tutto fuoriesce leggermente dal contorno ovale con direzione verso sinistra.

La scritta «Marroni del Monfenera» I.G.P. su fondo bianco sovrasta il logo e ne ripercorre la forma geometrica, è scritta col font TIMES Grassetto colore nero.



17A06661

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 settembre 2017.

Nomina del commissario straordinario della «Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma soc. coop. a r.l.».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Tivoli in data 14 dicembre 2016, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «Città di Roma Metronotte società cooperativa»;

Visto la sentenza n. 16/2017 del Tribunale di Tivoli in data 21 aprile 2017, depositata in cancelleria in data 24 aprile 2017, con il quale è dichiarato lo stato di insolvenza della società «Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma società cooperativa a r.l.»;

Visto il decreto del Tribunale di Tivoli in data 4 agosto 2017, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società «Istituto di vigilanza Nuova Città di Roma società cooperativa a r.l.»

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

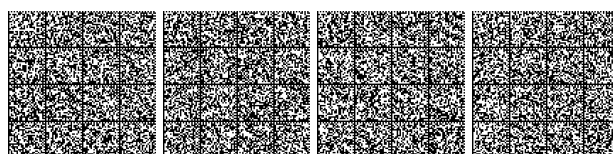
Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 2017 con il quale il dott. Antonio Cattaneo è stato nominato Commissario straordinario della procedura madre «Città di Roma Metronotte società cooperativa» in amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 2017 con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura «Città di Roma Metronotte società cooperativa» in amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma società cooperativa a r.l. in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari,



Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma società cooperativa a r.l.» - codice fiscale n. 09631211001, è nominato commissario straordinario il dott. Antonio Cattaneo, nato a Lecco, il 14 febbraio 1963 ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato per la procedura madre.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Tivoli;

alla Camera di commercio di Roma, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Lazio;

al Comune di Guidonia Montecelio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della R pubblica.

Roma, 14 settembre 2017

Il Ministro: CALENDRA

17A06676

DECRETO 20 settembre 2017.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria delle società Cons.e.p. - Consorzio per l'edilizia prefabbricata e CO.SA.PA. società consortile a r.l..

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1996, con il quale la S.p.a. F.lli Costanzo è stata posta in amministrazione straordinaria, ai sensi della citata legge n. 95/79;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 aprile 1998, con il quale ai sensi dell'art. 3 della citata legge 95/79, è stato posto in amministrazione straordinaria il Cons.e.p.- Consorzio per l'edilizia prefabbricata con sede in Misterbianco (CT), collegato alla S.p.a. F.lli Costanzo, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02259790877, num. REA CT-160609, e sono stati preposti alla procedura del Consorzio, il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza nominati nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo;

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 2003, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure sopra citate i signori dott. Diego Montanari, dott. Rosario Fatuzzo e avv. Concetto Palumbo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 04 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Costanzo in amministrazione straordinaria i signori avv. Sebastiano Leonardi, dott. Diego Montanari e dott.ssa Carmela Regina Silvestri;

Visto il provvedimento ministeriale del 2 ottobre 2015 con il quale è stato autorizzato il deposito presso il Tribunale di Catania del bilancio finale di liquidazione e del rendiconto finale della gestione ex art. 213 L.F., relativamente al Consorzio Consep in a.s. che non prevede riparto finale in ragione della mancanza di attivo realizzato;

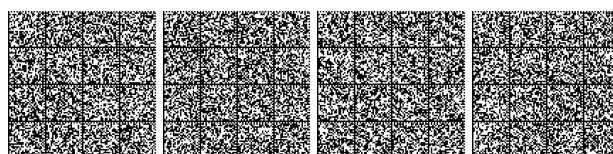
Vista l'istanza acquisita al protocollo n. 248561 del 23 giugno 2017, con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver provveduto al deposito al Tribunale di Catania del bilancio finale di liquidazione e del rendiconto finale della gestione del Consorzio Consep in a.s., alla pubblicazione il 19 novembre 2015 sul quotidiano «Il sole 24 Ore» dell'avviso di avvenuto deposito, della assenza di contestazioni di terzi come da attestazione in data 8 luglio 2016 del Tribunale di Catania e chiedono che si disponga la chiusura della Procedura relativa al Cons.e.p.-Consorzio per l'edilizia prefabbricata ai sensi dell'art. 118 L.F. n.4, nonché all'adempimento di tutte le formalità connesse alla chiusura stessa;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del Cons.e.p.-Consorzio per l'edilizia prefabbricata, a norma dell'art. 6 della legge 3 aprile 1979 n. 95;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del Cons.e.p.- Consorzio per l'edilizia prefabbricata con sede in Misterbianco (Catania) codice fiscale e partita I.V.A. n. 02259790877, num. REA CT-160609.



Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del Cons.e.p.-Consorzio per l'edilizia prefabbricata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Catania territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché al Tribunale di Catania.

Roma, 20 settembre 2017

*Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico*
MOLETI

*Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
LA VIA

17A06677

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 4 agosto 2017.

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, a favore dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

**IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie

graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

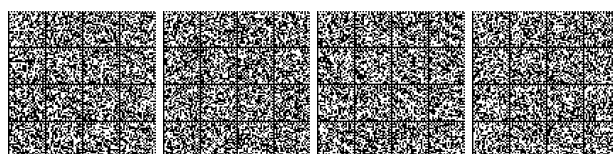
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

Visto l'art. 1, comma 364 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che definisce le risorse stanziare per il pubblico impiego, pari complessivamente a 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui ai commi 365 e 366 del medesimo articolo nonché per le esigenze assunzionali dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Visto l'art. 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da ripartire, per le finalità di cui alle lettere a), b) e c), con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017, recante «Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)» ed in particolare l'art. 1, comma 1, che, nel ripartire il Fondo di cui al citato art. 1, comma 365 della legge n. 232 del 2016, alla lettera b) prevede 119,12 milioni di euro per l'anno 2017 e 153,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale finanziamento da destinare, complessivamente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la medesima lettera b) dell'art. 1, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 secondo cui «A valere sulle predette risorse, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, il contingente di personale di magistratura ordinaria indicato nell'allegata tabella 1, nel limite massimo di spesa ivi indicato per ciascuna annualità. Le restanti assunzioni di personale a tempo indeterminato, a valere sulle medesime risorse, al netto di quelle destinate per l'assunzione di personale di magistratura



ordinaria, sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle esigenze espresse dalle amministrazioni con apposite richieste inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per le esigenze di assunzioni a tempo indeterminato dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo si provvede, nell'ambito del medesimo decreto, mediante l'assegnazione delle ulteriori risorse di cui all'art. 1, comma 364 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.»;

Vista la tabella 1, allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, che fissa il limite massimo di spesa per le assunzioni di personale di magistratura ordinaria in euro 3.592.418,00 per l'anno 2017 e in euro 20.946.682,00 quale spesa a regime;

Visto l'art. 22-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che destina, per l'anno 2017, euro 40.700.000 per l'incremento del fondo degli organici di fatto del settore Scuola, di cui all'art. 1, comma 366 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 1, comma 365, lettera b) della medesima legge n. 232 del 2016, come ripartite dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017;

Considerato che le risorse previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono ulteriori rispetto a quelle previste dalla lettera b) dell'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 e che per le previste assunzioni a favore della medesima Agenzia è in corso l'adozione di apposito e distinto decreto di autorizzazione;

Considerato che, detratte le risorse già destinate:

alle assunzioni del personale di magistratura ordinaria pari ad euro 3.592.418,00 per l'anno 2017 e ad euro 20.946.682,00 quale spesa a regime;

all'incremento del fondo, per il solo anno 2017, degli organici di fatto del settore Scuola, di cui all'art. 1, comma 366 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 40.700.000,

la consistenza del fondo di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, effettivamente utilizzabile per le assunzioni ivi previste è pari ad euro 74.827.582,00 per l'anno 2017 e ad euro 132.293.318,00 a decorrere dall'anno 2018;

Viste le richieste di autorizzazione ad assumere pervenute da varie amministrazioni, a valore sul fondo di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 che, complessivamente considerate, comporterebbero un

onere ampiamente superiore alle disponibilità sopra indicate del fondo di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017;

Ritenuto, in coerenza con le politiche e gli indirizzi di Governo, di dare priorità alle richieste pervenute dai Corpi di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 recante «Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)», e considerata la disponibilità residua del fondo assunzioni di cui alla medesima lettera b), pari ad euro 74.827.582,00 per l'anno 2017 e ad euro 132.293.318,00 a decorrere dall'anno 2018, sono autorizzate, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite della dotazione organica, le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'allegata tabella 1, che è parte integrante del presente provvedimento, nel limite massimo di spesa indicato, per ciascuna amministrazione, per l'anno 2017 e quale onere a regime.

2. Le amministrazioni di cui alla predetta tabella 1 comunicano, entro il 30 aprile 2018, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate in attuazione dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2017

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*
MADIA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 1791

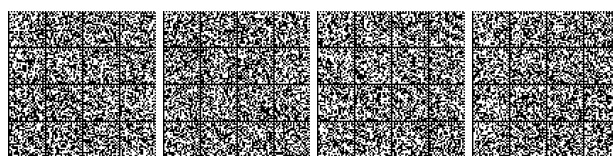


TABELLA 1

Fondo assunzioni articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 recante "Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)"						
Comparto sicurezza	CATEGORIA DA ASSUMERE	Unità	ONERE UNITARIO A REGIME (a 10 anni)	ONERE COMPLESSIVO	Oneri anno 2017	ONERE A REGIME
Arma dei Carabinieri	Carabinieri	859	€ 41.738,48	€ 35.853.354,32	€ 1.334.943,98	€ 35.853.354,32
Polizia di Stato	Agenti	758	€ 42.663,93	€ 32.339.258,94	€ 881.175,00	€ 32.339.258,94
Guardia di Finanza	Marescialli	113	€ 52.820,77	€ 5.968.747,01	€ 373.637,89	€ 5.968.747,01
	Finanzieri	304	€ 43.167,49	€ 13.122.916,96	€ 0,00	€ 13.122.916,96
	Totale GdF	417		€ 19.091.663,97	€ 373.637,89	€ 19.091.663,97
Polizia Penitenziaria	Agenti	305	€ 41.212,85	€ 12.569.919,25	€ 354.562,50	€ 12.569.919,25
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	Vigili d.F.	400	€ 40.414,57	€ 16.165.828,00	€ 4.041.457,00	€ 16.165.828,00
TOTALE		2.739		€ 116.020.024,48	€ 6.985.776,37	€ 116.020.024,48
Altre amministrazioni	CATEGORIA DA ASSUMERE	Unità	Onere individuale	ONERE COMPLESSIVO	Oneri anno 2017	ONERE A REGIME
Ministero dell'economia e delle finanze	Area III - F1	120+228	€ 39.315,50	€ 13.681.794,00	€ 1.179.456,00	€ 13.681.794,00
	Area II F1	40	€ 32.381,20	€ 1.295.248,00	€ 0,00	€ 1.295.248,00
	Totale Mef	388		€ 14.977.042,00	€ 1.179.456,00	€ 14.977.042,00
ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	Area III F1	20	€ 56.753,67	€ 1.135.073,40	€ 283.768,35	€ 1.135.073,40
TOTALE COMPLESSIVO					€ 8.449.000,72	€ 132.132.139,88

17A06673

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 settembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Pregabalin Zentiva K.S.», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1621/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

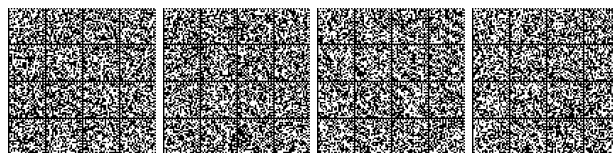
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'Economia e delle finanze: «Regolamento

recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'Economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-



cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 869/2017 del 9 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 dell'8 giugno 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società «Zentiva K.S.» ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045270016/E, A.I.C. n. 045270117/E, A.I.C. n. 045270170/E, A.I.C. n. 045270129/E, A.I.C. n. 045270182/E, A.I.C. n. 045270271/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 maggio 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 luglio 2017;

Vista la deliberazione n. 21 in data 14 settembre 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PREGABALIN ZENTIVA K.S. nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

dolore neuropatico: «Pregabalin Zentiva K.S.» è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti;

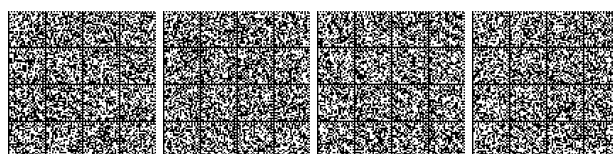
epilessia: «Pregabalin Zentiva K.S.» è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con crisi epilettiche parziali in presenza o in assenza di secondaria generalizzazione;

disturbo d'ansia generalizzata: «Pregabalin Zentiva K.S.» è indicato per il trattamento del Disturbo d'ansia generalizzata (GAD) negli adulti.

Confezioni:

25 mg - capsula rigida - uso orale - blister (opa/alu/pvc/alu) - 14 capsule, A.I.C. n. 045270016/E (in base 10), 1C5K00 (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,16; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,18; nota AIFA: 4;

75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pvc/alu) - 14 capsule, A.I.C. n. 045270117/E (in base 10), 1C5K35 (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,89; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,42; nota AIFA: 4;



150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pvc/alu) - 14 capsule, A.I.C. n. 045270170/E (in base 10), 1C5K4U (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,31; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,09; nota AIFA: 4;

75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pvc/alu) - 56 capsule, A.I.C. n. 045270129/E (in base 10), 1C5K3K (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,55; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,67; nota AIFA: 4;

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pvc/alu) - 56 capsule, A.I.C. n. 045270182/E (in base 10), 1C5K56 (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,25; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,35; nota AIFA: 4;

300 mg - capsula rigida - uso orale - blister (pvc/alu) - 56 capsule, A.I.C. n. 045270271/E (in base 10), 1C5K7Z (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,87; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 48,52; nota AIFA: 4.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pregabalin Zentiva K.S.» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pregabalin Zentiva K.S.» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06697

DETERMINA 25 settembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansoprazolo EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1622/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

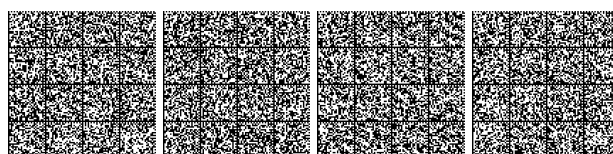
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'Economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'Economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società «EG S.p.a.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo EG»;

Vista la domanda con la quale la società «EG S.p.a.» ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 036891012, A.I.C. n. 036891051;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 12 luglio 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 luglio 2017;

Vista la deliberazione n. 21 del 14 settembre 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANSOPRAZOLO EG nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036891012 (in base 10), 135UD4 (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 1-48)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,97; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44;

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036891051 (in base 10), 135UFC (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 1-48)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,36; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansoprazolo EG» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

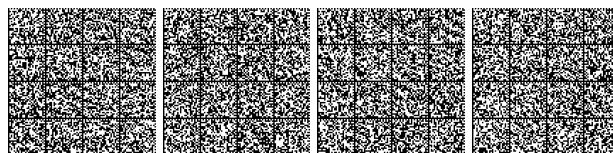
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06696



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina AIC n. 105 del 18 luglio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rofixdol Antidolore».

Estratto determina AIC n. 122/2017 del 13 settembre 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione A.I.C. n. 105 del 18 luglio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ROFIXDOL ANTIDOLORE, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2017.

Laddove è riportato:

confezione: «40 mg polvere per soluzione orale» 12 bustine in CARTA/AL/PE - A.I.C. n. 045385028 (in base 10) 1C919L (in base 32);

confezione: «40 mg polvere per soluzione orale» 24 bustine in CARTA/AL/PE - A.I.C. n. 045385030 (in base 10) 1C919Y (in base 32);

leggasi:

confezione: «40 mg polvere per soluzione orale» 12 bustine in CARTA/AL/PE - A.I.C. n. 045385010 (in base 10) 1C919L (in base 32);

confezione: «40 mg polvere per soluzione orale» 24 bustine in CARTA/AL/PE - A.I.C. n. 045385022 (in base 10) 1C919Y (in base 32).

Titolare A.I.C.: Pool Pharma S.r.l., via Basilicata n. 9 - 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italia.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A06622

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flurbiprofene EG Laboratori Eurogenerici».

Estratto determina AAM/AIC n. 123/2017 dell'11 settembre 2017

Procedura europea ES/H/0371/001/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLURBIPROFENE EG LABORATORI EUROGENERICI, nella forma e confezioni:

«8,75 mg pastiglie gusto menta» 8 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL;

«8,75 mg pastiglie gusto menta» 12 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL;

«8,75 mg pastiglie gusto menta» 16 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL;

«8,75 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL;

«8,75 mg pastiglie gusto menta» 24 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL;

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Crinos - S.p.a. con sede in via Pavia n. 6 - Milano - Codice fiscale n. 03481280968.

Confezioni:

«8,75 mg pastiglie gusto menta» 8 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044446033 (in base 10) 1BDDBK (in base 32);

«8,75 mg pastiglie gusto menta» 12 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044446045 (in base 10) 1BDDBX (in base 32);

«8,75 mg pastiglie gusto menta» 16 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044446019 (in base 10) 1BDDDB3 (in base 32);

«8,75 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044446058 (in base 10) 1BDDCB (in base 32);

«8,75 mg pastiglie gusto menta» 24 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044446021 (in base 10) 1BDDDB5 (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: 24 mesi.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Composizione:

principio attivo: ogni pastiglia contiene 8,75 mg di Flurbiprofene;

eccipienti: saccarosio - glucosio liquido - Macrogol 300 (E-1521) - olio di menta piperita - levomentolo.

Produzione principio attivo:

Sun Pharmaceutical Industries Ltd, A-7/A-8 M.I.D.C. Industrial Area, Ahmednagar, Maharashtra, 414 111 India.

Produzione prodotto finito:

produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Pierre Fabre Medicament Production, Site Diététique et Pharmacie Zone Industrielle de la Coudette Aignan 32290 - Francia.

Controllo dei lotti:

Infarmade, S.L., C/ Torre de los Herberos, 35 P.I. «Carretera de la Isla», Dos Hermanas, Sevilla: 41703 - Spagna.

Laboratorio dott. F. Echevarne, Análisis, s.a, c/Provença, 312, Bajos, Barcelona 08037 - Spagna.

Rilascio dei lotti: Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania.

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9 NL - 4879 AC Etten-Leur - Paesi Bassi.

Lozy's Pharmaceuticals, S.L, Campus Empresarial s/n 31795 Lekaroz (Navarra) - Spagna.

Indicazioni terapeutiche: Flurbiprofene EG Laboratori Eurogenerici pastiglie sono indicate per il trattamento sintomatico a breve termine del mal di gola in adulti e bambini di età superiore ai 12 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Classe di rimborsabilità: per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Il medicinale è collocato in classe C-Bis.

Classificazione ai fini della fornitura

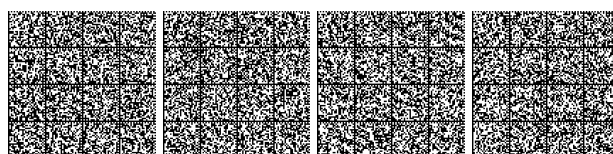
Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06691

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Librax»*Estratto determina AAM/PPA n. 882/2017 dell'8 settembre 2017*

Codice pratica: VN2/2016/425

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.z Modifiche qualitative del principio attivo - Altra variazione, relativamente al medicinale «LIBRAX», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 019711035 - «5 mg + 2,5 mg compresse rivestite» 20 compresse;

aggiornamento dell'ASMF del principio attivo clidinio bromuro del titolare Olon - S.p.a. che ha il sostegno di un ASMF (parte aperta versione 2.1 novembre 2015; parte ristretta versione 3 agosto 2015)

Titolare A.I.C.: Meda Pharma - S.p.a. (codice fiscale n. 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 20 - 20124 Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06692

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edera Labima»*Estratto determina V&A n. 1573/2016 del 29 settembre 2016*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «EDERA LABIMA», nella forma e confezione: «sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml con dosatore graduato, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Labima NV, con sede legale e domicilio fiscale in, Van Volxem Laan 328, 1190 - Belgio (BE).

Confezione:

«sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml con dosatore graduato - A.I.C. n. 044278012 (in base 10) 1B787W (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GMBH stabilimento sito in Robert-Koch-Strasse 5 - 82547 Eurasburg - Germania;

Produttore del prodotto finito: LABIMA NV stabilimento sito in Van Volxemlaan 328 - 1190 Brussels - Belgio (produzione, confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti); Quercus Labo BVBA stabilimento sito in Brusselsesteenweg 396, 1980 Epepegem - Belgio (controllo);

Composizione: 1 ml di sciroppo (corrispondente a 1,1 g) contiene: principio attivo: estratto (come estratto secco) di *Hedera helix* L., folium (foglia di edera) (5-7, 5:1) 5,4 mg. Solvente da estrazione: etanolo 30% (m/m);

eccipienti: lattosio monoidrato - acido benzoico (E210) - gomma di xantano - ammonio glicirrizzato - olio essenziale dieucalipto radiata (Sieber ex DC) - sorbitolo (E420) - acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: Edera Labima è un medicinale di origine vegetale utilizzato come espettorante in caso di tosse produttiva. Edera Labima è indicato negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età inferiore ai 2 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 044278012 - «sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml con dosatore graduato.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 044278012 - «sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml con dosatore graduato - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Specialità medicinale: EDERA LABIMA.

Confezioni:

044278012/M - «sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml con dosatore graduato.



Titolare A.I.C.: Labima NV

Procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0235/001/DC

Tipo di modifica: domanda bibliografica (art. 10a direttiva 2001/83): A.I.C. n. Medicinale di impiego ben noto - «Well established use Application»

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 60° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06693

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Librax»

Estratto determinazione AAM/PPA n. 883/2017 dell'8 settembre 2017

Codice pratica: VN2/2016/168

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale «LIBRAX», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 019711035 - «5 mg + 2,5 mg compresse rivestite» 20 compresse.

aggiunta del produttore del principio attivo clidinio bromuro OLON -S.p.a. (ex Sifavitor - S.r.l.), che ha il sostegno di un ASMF (versione 2.1 - parte aperta - novembre 2015; versione 3 - parte ristretta - agosto 2015).

Titolare A.I.C.: Meda Pharma - S.p.a. (codice fiscale n. 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 20, 20124 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06694

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aglae»

Estratto determina AAM/AIC n. 124/2017 dell'11 settembre 2017

Procedure europee: DE/H/3891/001/DC, DE/H/3891/001/IB/001, DE/H/3891/001/IA/002.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AGLAE, nella forma e confezioni:

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» (21 + 7) compresse in blister Pvc/Al;

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» (63 + 21) compresse in blister Pvc/Al;

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» (126 + 42) compresse in blister Pvc/Al,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Bailleul S.A., con sede in 10-12 Avenue Pasteur, L-2310 Lussemburgo.

Confezioni:

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» (21 + 7) compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 043118013 (in base 10), 193VFX (in base 32);

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» (63 + 21) compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 043118025 (in base 10), 193VG9 (in base 32);

«2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» (126 + 42) compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 043118037 (in base 10), 193VGP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione:

non conservare a temperatura superiore a 30 °C;

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: composizione per compressa:

compressa attiva bianca:

principi attivi: dienogest 2 mg, etinilestradiolo 0,03 mg;

eccipienti:

nucleo: povidone K30, amido di mais pregelatinizzato, lattosio monoidrato, magnesio stearato;

rivestimento con film: polietilenglicole/macrogol 3350, biossido di titanio (E171), alcool polivinilico, talco;

compressa placebo rosa:

eccipienti:

nucleo: povidone K30, amido di mais pregelatinizzato, lattosio monoidrato, magnesio stearato;

rivestimento con film: polietilenglicole/macrogol 3350, biossido di titanio (E171), alcool polivinilico, talco, ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172).

Produzione principi attivi:

dienogest: Industriale chimica S.r.l., via E. H. Grieg n. 13 - 21047 Saronno (Varese) Italia;

etinilestradiolo:

Aspen Oss B.v., Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss (a.k.a. Mole-neind) Paesi Bassi;

Aspen Oss B.v., Veersemeer 4, 5347 JN. Oss (a.k.a. Diosite) Paesi Bassi.

Produzione prodotto finito:

produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Cyndea Pharma S.L. - Polígono Industrial Emiliano - Revilla, Av. de Ágreda 31, 42110 Olvega - (Soria), Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

contraccezione orale;

trattamento dell'acne moderata dopo fallimento di idonee terapie locali o di trattamento antibiotico orale in donne che hanno scelto di usare un contraccettivo orale.

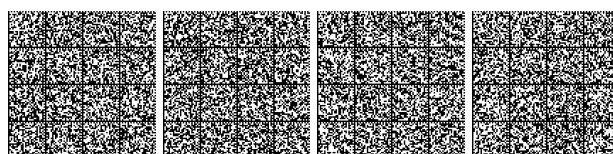
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione: «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» (21 + 7) compresse in blister Pvc/Al, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Per le confezioni: «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» (63 + 21) compresse in blister Pvc/Al, «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» (126 + 42) compresse in blister Pvc/Al, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06695

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 22 settembre 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Leonardo Rossi Di Montelera, console onorario della Repubblica di Haiti in Torino.

17A06718

MINISTERO DELL'INTERNO**Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Pizzo.**

Il Comune di Pizzo (Vibo Valentia) con deliberazione n. 26 del 6 luglio 2017 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2017, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del Cesare Vincenzo Pelaia, del dott. Pietro Dattilo e del rag. Antonio Gatto, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

17A06461

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Amantea.

Il Comune di Amantea (Cosenza) con deliberazione n. 55 del 28 aprile 2017 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2017, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott.ssa Maria Chiellino, della dott.ssa Maria Angela Ettore e del dott. Giuseppe Giacomantonio, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

17A06599

Nomina di un componente della commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Benevento.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 2017, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Benevento (BN), nelle persone del dott. Francesco Ricciardi, del dott. Francesco Gaudiano e del dott. Carlo Russo.

Il suddetto dott. Carlo Russo ha rassegnato le dimissioni, per sovrappiù impegni lavorativi.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 2017, il dott. Antonio Natali è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Carlo Russo.

17A06600

Accertamento del fine esclusivo di culto della «Confraternita Maria SS. del Carmine», in Atrani.

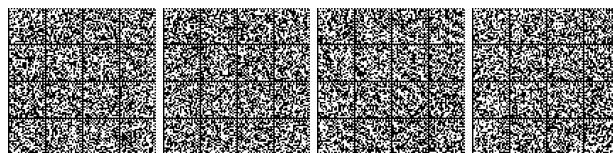
Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 settembre 2017, viene accertato il fine esclusivo di culto della Confraternita Maria SS. del Carmine, con sede in Atrani (Salerno).

17A06702

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia dell'Istituto del Verbo Incarnato, in Segni.

Con decreto del ministro dell'interno in data 18 settembre 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa Generalizia dell'Istituto del Verbo Incarnato, con sede in Segni (RM).

17A06703



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Rettifiche al decreto n. 720 del 29 settembre 2017, concernente il bando per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2016/2017.

È pubblicato sul sito istituzionale del MIUR il decreto ministeriale n. 748 del 5 ottobre 2017 che introduce rettifiche al decreto ministeriale 29 settembre 2017, n. 720, concernente il bando per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2016/2017, ed all'allegato 2 dello stesso decreto, pubblicato per avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 228 del 29 settembre 2017. Il testo integrale del decreto di rettifica è consultabile sul sito www.miur.gov.it e sul sito www.universitaly.it

17A06821

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «SIRC Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Firenze.

Con D.D. 19 settembre 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 6 maggio 1986, modificato in data 1° ottobre 1992 e 23 settembre 2011, alla società «SIRC Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Firenze, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03118420482, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di variazione dell'oggetto sociale con espunzione delle attività di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

17A06717

Fusione per incorporazione in «Nettuno Fiduciaria S.r.l.» di «Helita Fiduciaria S.p.a.», con conseguente decadenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiduciaria e revisione contabile di aziende della «Helita Fiduciaria S.p.a.» e modifica dell'autorizzazione rilasciata alla «Nettuno Fiduciaria S.r.l.» per trasferimento della sede legale da Bologna a Milano.

Con decreto direttoriale 19 settembre 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, si è determinato quanto segue:

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto intermini-

steriale 30 maggio 1975, modificato in data 12 luglio 1983, 3 luglio 1986 e 24 giugno 2005, alla società «Helita Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano (FI), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03646720155, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Nettuno Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Bologna, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 02284400989, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende;

per effetto della deliberazione del 14 febbraio 2017 e dell'atto di fusione del 14 luglio 2017 sopra citati, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto ministeriale 11 novembre 2002, modificato in data 7 dicembre 2004, alla società «Nettuno Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Bologna, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 02284400989, deve intendersi riferita alla società «Nettuno Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, a seguito della variazione della sede legale.

17A06719

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina della dott.ssa Paola De Micheli a Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, registrato dalla Corte dei conti il 20 settembre 2017, al n. 1931, la dott.ssa Paola De Micheli è stata nominata, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni.

Il decreto è pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri al seguente indirizzo: <http://www.governo.it/pubblicità-legale>

17A06776

ADELE VERDE, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-233) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

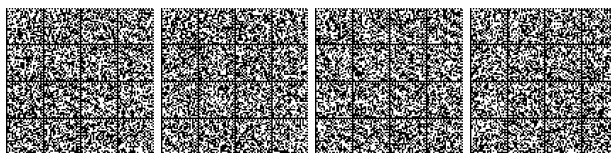
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

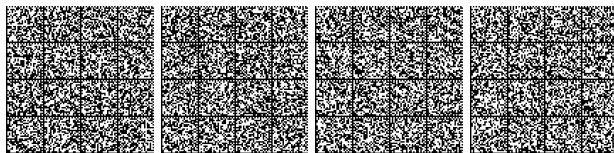
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		€	1,00
serie generale		€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione		€	1,50
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico		€	1,00
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione		€	6,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico		€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € **1,01 (€ 0,83 + IVA)**

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

